SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 marzo 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

01A3143

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 marzo 2001, n. **72.**

Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai fini di cui all'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela le tradizioni storiche, culturali e linguistiche italiane delle comunità istriane, fiumane e dalmate residenti in Italia, con riferimento agli usi, ai costumi ed alle espressioni artistiche, letterarie e musicali che ne costituiscono il patrimonio culturale popolare ed il legame storico con le terre di origine.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 vengono sostenuti progetti specifici aventi ad oggetto:

a) organizzazione di convegni, mostre e seminari di studio;

b) istituzione e potenziamento di centri di documentazione sulle terre di origine e sulle vicende dell'esodo dalle medesime e dell'inserimento dei profughi giuliano-dalmati nella vita nazionale o nei Paesi di emigrazione;

c) iniziative tese alla valorizzazione e alla divulgazione, anche tramite stampa periodica, della storia, della cultura, delle arti plastiche e figurative, della musica, delle tradizioni linguistiche e dialettali neolatine, dell'artigianato e del costume delle regioni di provenienza;

d) organizzazione di manifestazioni e di incontri volti a favorire il mantenimento di contatti culturali con le terre di origine.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per il periodo 2001-2003, in ragione di lire 3 miliardi per ciascun anno, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Lo stanziamento di cui al comma 3 è utilizzato mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri, previa adeguata consultazione con associazioni e centri culturali, esistenti alla data del 31 maggio 2000, promossi dagli esuli dai detti territori e che si pongano come fine statutario preminente lo studio e la ricerca sul patrimonio storico-culturale dell'Istria, del Quarnaro e della Dalmazia. La convenzione stabilisce annualmente le modalità di accesso ai finanziamenti e di erogazione degli stessi, le procedure per i controlli sulle spese ad essi connesse e i termini di presentazione delle relative domande. Per le iniziative di cui al comma 2 deve essere sentita anche l'Unione italiana, rappresentativa degli italiani residenti nei territori di origine appartenenti alla Slovenia e alla Croazia. Alla ripartizione delle somme stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le attività culturali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 2001

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7396):

Presentato dall'on. GIOVANARDI ed altri il 26 ottobre 2000.

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 19 dicembre 2000 con pareri delle commissioni I, III e V.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 25 e 30 gennaio 2001; 1° febbraio 2001.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, l'8 febbraio 2001.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa e approvato l'8 febbraio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 4987):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 15 febbraio 2001, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 21 febbraio 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1, comma 1:

— Il testo dell'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana, è il seguente:

«Art. 9. — La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.».

01G0127

LEGGE 21 marzo 2001, n. **73.**

Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2003. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

2. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, di cui al comma 2, dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sarà utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, l'Unione italiana e l'Università popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri, della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni. Detto stanziamento è finalizzato alla realizzazione di interventi ed attività, indicati dall'Unione italiana in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia, da attuare nel campo scolastico, culturale, dell'informazione nonché, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto, nel campo socio-economico.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 9.000 milioni per l'anno 2001 ed a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7592):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI), dal Ministro dell'interno (BIANCO), dal Ministro per i beni e le attività culturali (MELANDRI), dal Ministro della giustizia (FASSINO), dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (VISCO) il 6 febbraio 2001.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri) in sede referente, l'8 febbraio 2001 con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 15 febbraio 2001.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 21 febbraio 2001.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa e approvato il 21 febbraio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 5009):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 26 febbraio 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 7 marzo 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, commi 1 e 2:

— La legge n. 19/1991, reca norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.

Il comma 2 dell'art. 14, ha autorizzato, in attesa di una legge per gli interventi a favore delle popolazioni italiane in Jugoslavia, la spesa di lire 12 miliardi per il periodo 1991-1993, suddivisi in 4 miliardi annui a favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia ed altre istituzioni ed Enti.

01G0128

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 2000, n. **451.**

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; ed in particolare l'articolo 17;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera *c)*, 12, comma 1, lettere *n)*, *o)*, *q)*, 13, comma 2, e 17, comma 1;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli articoli 14 e 19;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,

Visto l'articolo 7, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto l'articolo 4, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto l'articolo 17, commi 14 e 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38;

Visto l'articolo 45, commi 13 e 23, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;

Visto l'articolo 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° luglio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Considerato che l'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999, ha integrato i principi e i criteri direttivi già previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'adozione dei regolamenti degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica e che, pertanto, si rende necessario l'adeguamento, alla luce dei predetti principi e criteri direttivi, della disciplina di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, riguardante gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Considerato, altresì, che il citato articolo 7, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 300 del 1999, stabilisce che l'organizzazione degli uffici preposti al controllo interno avviene anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari e di personale;

Considerato inoltre che l'articolo 55, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999, consente che, anche prima del termine di cui al comma 1 del medesimo articolo 55, si provveda, con regolamento adottato ai sensi del coma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformità con i principi e i criteri di cui al medesimo decreto legislativo n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 marzo 2000 e del 4 maggio 2000;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2000;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della funzione pubblica;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro del tesoro, del bilancio e dalla programmazione economica, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

b) Ministro: il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

c) Ministero: il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

d) decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

f) ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

Art. 2.

Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 3 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

2. Sono uffici di diretta collaborazione:

a) la segreteria del Ministro;

b) l'Ufficio di Gabinetto;

c) l'Ufficio legislativo;

d) la Segreteria tecnica del Ministro;

e) l'Ufficio stampa;

f) il Servizio di controllo interno e i relativi uffici di supporto di cui all'articolo 4, comma 5;

g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. La segreteria del Ministro, la segreteria tecnica del Ministro e l'Ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.

4. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione e curando i rapporti con soggetti pubblici e privati in ragione dell'incarico istituzionale.

5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il Sottosegretario si avvale degli uffici di Gabinetto e Legislativo.

6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'intera attività di supporto e gli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità ed uno o più centri di costo.

Art. 3.

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

1. La segreteria del Ministro è composta dal Capo della segreteria particolare e dal Segretario particolare. Il Capo della segreteria particolare sovrintende alla cura degli uffici di segreteria del Ministro, provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Il Segretario particolare cura i rapporti del Ministro con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. Tale ufficio, di livello dirigenziale generale, può essere articolato, con decreto del Ministro, in distinte aree organizzative.

3. L'Ufficio legislativo cura le iniziative legislative e regolamentari del Ministero, garantendo la qualità del linguaggio normativo, l'analisi di fattibilità delle norme introdotte e lo snellimento e la semplificazione della normativa; segue l'andamento dei lavori parlamentari, le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni, i rapporti con il Parlamento e le istituzioni comunitarie. Provvede, altresì, allo studio ed alla progettazione normativa, alla consulenza giuridica e legislativa ed al coordinamento generale dell'attività degli uffici del Ministero nelle predette materie. Cura, inoltre, i rapporti con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale.

4. La segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico allo stesso per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche nelle materie di compe-

tenza istituzionale del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attività di supporto è svolta in accordo con i Dipartimenti competenti, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività ed iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico.

5. L'ufficio stampa cura, fra l'altro, i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Esso è costituito a norma dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, salvo, per quanto attiene alla prima applicazione della predetta legge, il disposto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge medesima. Il Ministro può essere, inoltre, coadiuvato da un portavoce secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 150 del 2000.

Art. 4.

Servizio di controllo interno

1. Il servizio di controllo interno, di seguito denominato Servizio, svolge le seguenti attività:

a) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta informazioni e dati, sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate e verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo di cui agli articoli 3 e 14, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993, l'effettiva attuazione delle scelte compiute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, anche al fine di individuare i fattori ostativi, le responsabilità e suggerire eventuali correzioni;

b) coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, ai fini della definizione dei parametri di valutazione dell'attività degli uffici dirigenziali di livello generale;

c) fornisce gli elementi di valutazione dei dirigenti, preposti ai centri di responsabilità dell'amministrazione, sulla base del quali sono adottate dal Ministro, e nel caso di dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale su proposta del Capo del competente dipartimento, le misure di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, in materia di responsabilità dirigenziale, secondo il procedimento di valutazione previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

d) svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, sui flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione, nonché analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attività dell'amministrazione.

2. Le attività di controllo interno sono attribuite ad *(seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti)* esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. *(Seguiva una parola non ammessa al «Visto» della Corte dei conti).* Uno dei componenti è scelto tra i dirigenti della prima fascia del ruolo unico.

3. Il servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

4. Il servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo statistico unitario costituito presso il Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico-scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

5. Presso il Servizio è istituito un ufficio di livello dirigenziale generale. Al servizio è assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino a un massimo di trenta unità. Al servizio sono, inoltre, assegnati quattro dirigenti della seconda fascia del ruolo unico. Si applica il comma 1, secondo e terzo periodo dell'articolo 5.

Art. 5.

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *f)* e *g)*, è stabilito complessivamente in centoventi unità comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Sempre entro tale contingente complessivo, ai sensi dell'articolo 45, comma 13, terzo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, possono essere, inoltre, assegnati, nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali con particolare riferimento

alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, nonché dall'articolo 4, comma 5, nell'ambito del contingente complessivo di centoventi unità stabilito dal comma 1, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a ventiquattro, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e sono attribuiti *(seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti)*, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal capo di Gabinetto, dal capo dell'Ufficio legislativo, dal capo della Segreteria particolare del Ministro, dal responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dal capo dell'Ufficio stampa del Ministro e dai capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché al Segretario particolare del Ministro, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

Art. 6.

Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

1. Il Capo di Gabinetto è nominato dal Ministro fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra docenti universitari, avvocati e altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

3. Il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro è nominato fra operatori del settore dell'informazione iscritti negli appositi albi professionali, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica.

4. Il Capo della Segreteria particolare, il responsabile della Segreteria tecnica, il portavoce ed il Segretario particolare del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.

5. I capi degli uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3, è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

6. I componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, di cui alla lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 2, possono essere confermati entro sessanta giorni dal giuramento del Governo o dalla nomina del nuovo Ministro.

7. Gli incarichi dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, commi 2 e 5, possono essere revocati entra sessanta giorni dal giuramento del Governo. Decorso tale termine si intendono confermati fino al termine previsto dal contratto.

8. Il conferimento degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, è incompatibile con il contestuale svolgimento di qualsiasi attività professionale, a carattere continuativo. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro, che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte ai fini dell'espressa autorizzazione.

Art. 7.

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:

a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei Dipartimenti del Ministero;

b) per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il responsabile della Segreteria tecnica e per il Presidente del collegio di cui all'articolo 4, comma 2, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;

c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, nonché per il segretario particolare del Sottosegretario, o, in via alternativa, per il capo della segreteria del Sottosegretario di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore

alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optano per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.

2. Al capo dell'Ufficio stampa del Ministro è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro.

6. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al dieci per cento del contingente complessivo.

Art. 8.

Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione

1. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione è definita con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, che può nominare uno o più vice capi di Gabinetto.

Art. 9.

Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. I capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai Sottosegretari interessati.

2. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di centoventi unità di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 10.

Modalità della gestione

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero, assegnando unità di personale ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo

1998-2001 e biennio economico 1998-1999, in numero non superiore al cinquanta per cento delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2. Si applica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 29 del 1993. Il Dipartimento dell'amministrazione generale. del personale e dei servizi del Ministero fornisce altresì le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.

Art. 11.

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione è confermato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, con atto del Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici.

2. Le dotazioni organiche del Ministero, determinate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sono modificate in conformità con le disposizioni del presente regolamento. A fronte dell'incremento di due posti di funzione dirigenziale generale, i posti di funzioni dirigenziali non generali sono conseguentemente ridotti di quatto unità a valere sui posti funzione resi vacanti a seguito di collocamento a riposo di un pari numero di dirigenti nel corso dell'anno 1999 che, pertanto, non vengono sostituiti.

3. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 12.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e, comunque, tutte le disposizioni incompatibili con il presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2001
Ufficio di controllo atti Ministeri economici e finanziari, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 118

Ammissione al visto parziale, in conformità della deliberazione della sezione controllo assunta nell'adunanza dell'8 marzo 2001, con l'esclusione:

dell'art. 4, comma 2, primo periodo limitatamente alle parole: «un collegio di tre membri tra cui il Presidente, nominati dal Ministro fra»;

dell'art. 4, comma 2, secondo periodo, limitatamente alla parola «Almeno»;

dell'art. 5, comma 2, limitatamente alle parole: «con decreto del Ministro».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del quinto comma dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti».

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, lettera *c)*, 12, comma 1, lettere *n)*, *o)*, *q)*, 13, comma 2, e 17, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) e *b) (omissis)*;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche».

«Art. 12. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) - *m) (omissis)*;

n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;

o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;

p) (omissis);

q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.».

«Art. 13. — 2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.».

«Art. 17. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;

b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;

c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;

d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;

e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera *a)* ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.».

— Il testo degli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 14. — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializ-

zazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario *ad acta,* dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p)* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.».

«Art. 19. — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103, del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*.

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore».

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca: «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il testo dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 (Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato) è il seguente:

«Art. 7. — 1. Ai fini della razionalizzazione delle strutture amministrative e del potenziamento degli strumenti operativi a supporto dell'azione del Governo in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio è disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione, che assume la denominazione di «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», nel quale confluiscono tutte le funzioni, gli uffici, il personale e le risorse finanziarie dei due Ministeri interessati. In tutti gli atti normativi e gli atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni «Ministero del tesoro» e «Ministro del tesoro» e «Ministero del bilancio e della programmazione economica» e «Ministro del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle dizioni «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» e «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più

decreti legislativi diretti a riordinare le competenze e la organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) eventuale trasferimento ad altre amministrazioni delle competenze non strettamente connesse ai fini istituzionali;

b) eliminazione di ogni forma di duplicazione e sovrapposizione organizzativa e funzionale sia fra le strutture dei Ministeri oggetto dell'unificazione, sia fra queste ed altre amministrazioni;

c) organizzazione della struttura ministeriale attraverso la previsione di settori generali ed omogenei di attività, da individuare anche in forma dipartimentale, e, nel loro ambito, di uffici di livello dirigenziale generale, ove necessario anche periferici, articolati in altre unità organizzative interne, secondo le rispettive attribuzioni;

d) rafforzamento delle strutture di studio e ricerca economica e finanziaria, nonché di analisi della fattibilità economico-finanziaria delle innovazioni normative riguardanti i vari settori dell'intervento pubblico;

e) ridefinizione delle attribuzioni del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE), con eliminazione dei compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa ed attribuzione degli stessi alle competenti amministrazioni, nonché riordino, con eventuale unificazione o soppressione, degli attuali organi della programmazione economica;

f) riordino, rafforzamento ed eventuale unificazione del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici;

g) riorganizzazione della cabina di regia di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, intesa quale strumento di coordinamento, promozione di iniziative e supporto alle amministrazioni centrali dello Stato, a quelle regionali e agli altri enti attuatori in materia di utilizzazione dei fondi comunitari, con potenziamento delle relative strutture tecniche ed amministrative, nonché individuazione, tra le altre, di una struttura dipartimentale per le aree depresse sulla base dei criteri di cui alla lettera *c)*.

3. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, nonché la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti con regolamento da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti delle ripartizioni amministrative è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità mediante anche l'accorpamento degli uffici esistenti;

b) l'organizzazione si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

c) l'ordinamento complessivo è orientato alla diminuzione dei costi amministrativi, alla semplificazione ed accelerazione delle procedure, all'accorpamento e razionalizzazione degli esistenti comitati, nuclei e commissioni, all'eliminazione delle duplicazioni e delle sovrapposizioni dei procedimenti, nell'ambito di un indirizzo che deve garantire la riduzione della spesa.

4. Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui all'art. 9, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nella prima applicazione della presente legge è mantenuta, salva diversa istanza degli interessati, la collocazione nei ruoli centrali o periferici ai quali i dipendenti appartengono all'atto dell'unificazione di cui al comma 1, anche attraverso opportune attività di riqualificazione.

6. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è disposta la fusione dell'istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) in un unico istituto, sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, denominato istituto di studi e analisi economica (ISAE), dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, al quale sono attribuiti il personale, le risorse finanziarie e le sedi dei precedenti istituti, nonché i relativi rapporti attivi e passivi. Al conseguimento dei fini istituzionali l'ISAE provvede: *a)* con il contributo dello Stato, il cui importo annuo è determinato con la legge finanziaria; *b)* con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché di organizzazioni internazionali; *c)* con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio; *d)* con i proventi derivanti dalle attività di promozione, consulenza e collaborazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le norme, anche di legge, relative ai soppressi ISCO e ISPE.

7. La Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro e quella presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica sono soppresse. Gli uffici e il personale, compreso quello dirigenziale, sono trasferiti alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contestualmente istituita.

8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto, per le parti corrispondenti, dalla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi previsti dal comma 2».

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato) è il seguente:

«Art. 4. — 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza.».

— Il testo dei commi 14 e 27 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) è, rispettivamente, il seguente:

«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.».

«27. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, reca: «Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94».

— Il testo dei commi 13 e 23 dell'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giuri-

sdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) è, rispettivamente, il seguente:

«13. In fase di prima applicazione, il personale in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, fermi restando i rispettivi provvedimenti di assegnazione ai predetti uffici, transita nel contingente degli uffici istituiti con il regolamento di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto. Sino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano a tutti i Ministri, compresi i Ministri senza portafoglio, le disposizioni sulla costituzione dei Gabinetti e delle segreterie particolari di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni. Il personale addetto ai Gabinetti ed alle segreterie particolari può essere scelto fra estranei alle amministrazioni pubbliche in misura non superiore a un terzo. Limitatamente alla durata dell'incarico, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche chiamati alle cariche di cui al comma 1 dell'art. 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è assicurato lo stesso trattamento economico complessivo spettante agli estranei all'amministrazione dello Stato chiamati a ricoprire le corrispondenti cariche. È fatto salvo l'eventuale trattamento economico più favorevole spettante.».

«23. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'art. 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 46, comma 5, del medesimo decreto.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, reca: «Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, reca: «Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del Comitato di garanti.».

— Il testo dell'art. 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) è il seguente:

«Art. 2. — 1. In attesa della riforma della composizione del CIPE, nell'ambito della razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del riordino, soppressione e fusione dei Ministeri previsti dall'art. 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, partecipano alle singole riunioni del CIPE, con diritto di voto, anche i Ministri, non appartenenti al CIPE, nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto delle deliberazioni.

— Il decreto ministeriale 8 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 1999, n. 152, reca: «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

— Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 300/1999 è il seguente:

«Art. 7. — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.

— Il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 154/1998 è il seguente:

«Art. 6. — 1. Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro ed i Sottosegretari di Stato hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione. Il Capo di Gabinetto coordina l'intera attività di supporto del Ministro.

2. Sono uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica: l'ufficio di Gabinetto; l'ufficio legislativo; la segreteria particolare del Ministro; l'ufficio del portavoce del Ministro; le segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Alle dirette dipendenze del Ministro opera, in posizione di autonomia, il servizio di controllo interno, nonché la commissione tecnica della spesa pubblica di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

3. Il Ministro può istituire una segreteria tecnica, coordinata con le modalità di cui al comma 1.

4. Gli uffici di cui ai commi 2 e 3 costituiscono un unico centro di responsabilità.

5. L'ufficio legislativo provvede allo studio e alla progettazione normativa, alla consulenza giuridica e legislativa ed al coordinamento generale dell'attività degli uffici del Ministero nelle predette materie, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. L'ufficio del portavoce svolge compiti di diretta collaborazione con il Ministro, curando, fra l'altro, i rapporti con il sistema e con gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, anche tematica, con riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero; promuove e gestisce programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale, anche in collaborazione con i Dipartimenti del Ministero.».

— Il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 55 del citato decreto legislativo n. 300/1999, è, rispettivamente, il seguente:

«1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

il Ministero dell'economia e delle finanze;

il Ministero delle attività produttive;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) sono soppressi:

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

il Ministero delle finanze

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il Ministero del commercio con l'estero;

il Ministero delle comunicazioni;

il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero dell'ambiente;

il Ministero dei lavori pubblici;

il Ministero dei trasporti e della navigazione;

il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il Ministero della sanità;

il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero della pubblica istruzione;

il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.».

«3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformità con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

Note all'art. 1:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 14 del già citato decreto legislativo n. 29/1993, si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 300/1999, si veda in nota alle premesse.

— Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 29/1993 è il seguente:

«Art. 3. — 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.».

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca: «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) è il seguente:

«Art. 9. — 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'art. 5, utilizzato con le modalità di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.

4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.

5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 150/2000 è il seguente:

«Art. 7. — 1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 29/1993, si veda in nota all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 29/1993, si veda in nota all'art. 2.

— Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 21 del più volte citato decreto legislativo n. 29/1993 è, rispettivamente, il seguente:

«1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di cui all'art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, comportano per il dirigente interessato la revoca dell'incarico, adottata con le procedure previste dall'art. 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'art. 19, comma 10 presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.».

«2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi, di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.».

— Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 286/1999 è il seguente:

«Art. 5. — 1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).

2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.

3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione è adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale interessato, su proposta del dirigente, eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui è assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione è adottata dal capo del Dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni ed ai quali si riferisce l'art. 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto n. 29, la valutazione è effettuata dal Ministro, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico.

4. La procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia di responsabilità dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal comma 2, del citato art. 21, del decreto n. 29.

5. Nel comma 8 dell'art. 20 del decreto n. 29, sono aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole: «, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri interessati». Sono fatte salve le norme proprie dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari diplomatici e prefettizi.».

— Per il titolo del citato decreto legislativo n. 322/1989, si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell' art. 7 del citato decreto legislativo n. 286/1999 è il seguente:

«Art. 7. — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio dello Stato.

2. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito comitato tecnico scientifico e dell'osservatorio di cui al comma 3. Il comitato è composto da non più di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri, uno in materia di metodologia della ricerca valutativa, gli altri nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche. Si applica, ai membri del comitato, l'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ciascun membro non può durare complessivamente in carica per più di sei anni. Il comitato formula, anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.

3. L'osservatorio è istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è organizzato con decreto del Presidente del Consiglio. L'osservatorio, tenuto anche conto delle esperienze in materia maturate presso Stati esteri e presso organi costituzionali, ivi compreso il CNEL, fornisce indicazioni e suggerimenti per l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno, con riferimento anche, ove da queste richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali.».

— Il testo della lettera *d)* del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 286/1999 è il seguente:

«2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni di qui in poi denominato "decreto n. 29":

a) - c) (omissis);

d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato.».

Note all'art. 5:

— Il terzo periodo del comma 13 dell'art. 45 del citato decreto legislativo n. 80/1998 è il seguente:

«Il personale addetto ai Gabinetti ed alle segreterie particolari può essere scelto fra estranei alle amministrazioni pubbliche in misura non superiore a un terzo.».

— Per il testo del comma 2 dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 29/1993, si veda in nota all'art. 2.

— Per il testo del comma 10 dell'art. 19 del più volte citato decreto legislativo n. 29/1993, si veda in nota alle premesse.

— Il testo del comma 6 dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999 è il seguente:

«6. Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento incrementate da un numero di unità corrispondente agli altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento.».

— Per il testo del comma 6 dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 29/1993, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 14 del più volte citato decreto legislativo n. 29 /1993, si veda in nota alle premesse.

— Per il testo del comma 3 dell'art. 19 del più volte citato decreto legislativo n. 29/1993, si veda in nota alle premesse.

— Per il testo del comma 4 dell'art. 19 del più volte citato decreto legislativo n. 29/1993, si veda in nota alle premesse.

— Per il testo del comma 14 dell'art. 17 della citata legge n. 127/1997, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per il testo della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 14 del più volte citato decreto legislativo n. 29/1993, si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 279/1997, si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 29/1993 è il seguente:

«Art. 10. — 1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.».

Note all'art. 11:

— Il testo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 154/1998 è il seguente:

«1. Le dotazioni organiche del Ministero sono rideterminate in conformità dell'allegata tabella A nel rispetto del criterio di assicurare l'invarianza della spesa di personale.».

01G0126

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 23 marzo 2001.

Integrazione dell'elenco dei comuni della provincia autonoma di Bolzano gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000 in attuazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, che prevede che le disposizioni relative al servizio civile e militare di leva di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5 della medesima legge si applichino anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile 23 novembre 2000, n. 3095, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 2000, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile 29 novembre 2000, n. 3096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2000 che detta le procedure per l'individuazione dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000;

Vista la nota prot. n. APC/733/2000/dir del 30 novembre 2000, con la quale il direttore dell'Agenzia di protezione civile ha chiesto ai presidenti delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000 di procedere alla ricognizione dei comuni che rientrano nella categoria dei gravemente danneggiati in base ai requisiti stabiliti dalla richiamata ordinanza n. 3096/2000;

Vista la nota prot. n. 1094 dell'8 febbraio 2001, con la quale la provincia autonoma di Bolzano ha provveduto alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati, in risposta alla richiamata nota prot. n. APC/733/2000/dir;

Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 2001, con il quale sono stati individuati i comuni gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000 nel territorio della provincia autonoma di Bolzano;

Vista la nota prot. n. 1690 del 6 marzo 2001, con la quale il presidente della giunta provinciale della provincia autonoma di Bolzano ha segnalato la necessità di integrare il precedente elenco con il comune di San Leonardo in Passiria;

Ritenuto di dover procedere alla integrazione del precedente decreto di individuazione dei comuni gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, relativo alla regione autonoma Valle d'Aosta;

Decreta:

1. L'elenco dei comuni gravemente danneggiati della provincia autonoma di Bolzano ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, allegato al proprio decreto del 17 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 2001, è integrato con il seguente comune: San Leonardo in Passiria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2001

Il Ministro: BIANCO

01A3455

DECRETO 23 marzo 2001.

Integrazione dell'elenco dei comuni della regione Lombardia gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000 in attuazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, che prevede che le disposizioni relative al servizio civile e militare di leva di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5 della medesima legge si applichino anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile 23 novembre 2000, n. 3095, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 2000, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile 29 novembre 2000, n. 3096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2000 che detta le procedure per l'individuazione dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000;

Vista la nota prot. n. APC/733/2000/dir del 30 novembre 2000, con la quale il direttore dell'Agenzia di protezione civile ha chiesto ai presidenti delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000 di procedere alla ricognizione dei comuni che rientrano nella categoria dei gravemente danneggiati in base ai requisiti stabiliti dalla richiamata ordinanza n. 3096/2000;

Vista la nota prot. n. Ul.2001.0003843 del 23 gennaio 2000, con la quale la regione Lombardia ha provveduto alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati, in risposta alla richiamata nota prot. n. APC/733/2000/dir;

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 2001, con il quale sono stati individuati i comuni gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000 nel territorio della regione Lombardia;

Viste le note prot. n. Ul.2001.0010826 del 27 febbraio 2001, e Ul.2001.0011956 del 6 marzo 2001, con le quali la regione Lombardia ha comunicato che i comuni di Caselle Landi, in provincia di Lodi, Rinasco, in provincia di Pavia, Chiesa in Valmalenco, Sellero e Vione in provincia di Sondrio, possiedono i requisiti necessari per il riconoscimento di «comune gravemente danneggiato»;

Ritenuto di dover procedere alla integrazione del precedente decreto di individuazione dei comuni gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, relativo alla regione Lombardia;

Decreta:

1. L'elenco dei comuni gravemente danneggiati della regione Lombardia ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, allegato al proprio decreto del 17 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 2001, è integrato con i seguenti comuni:

provincia di Lodi: Caselle Landi;

provincia di Pavia: Zinasco;

provincia di Sondrio: Chiesa in Valmalenco, Sellero, Vione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2001

Il Ministro: BIANCO

01A3456

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 marzo 2001.

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 2001.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA FISCALITÀ LOCALE

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente i criteri di determinazione del valore, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nel citato comma 3, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 2001;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 2001, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2001 = 1,03;

per l'anno 2000 = 1,06;

per l'anno 1999 = 1,08;

per l'anno 1998 = 1,10;

per l'anno 1997 = 1,12;

per l'anno 1996 = 1,16;

per l'anno 1995 = 1,20;

per l'anno 1994 = 1,23;

per l'anno 1993 = 1,26;

per l'anno 1992 = 1,27;

per l'anno 1991 = 1,29;

per l'anno 1990 = 1,36;

per l'anno 1989 = 1,42;

per l'anno 1988 = 1,48;

per l'anno 1987 = 1,60;

per l'anno 1986 = 1,73;

per l'anno 1985 = 1,85;

per l'anno 1984 = 1,97;

per l'anno 1983 = 2,10;

per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,22.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2001

Il direttore centrale: IGNIZIO

01A3454

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 marzo 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ottico.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE UFFICIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale il sig. Matt Bernhard cittadino tedesco, chiede il riconoscimento del titolo di augenoptik conseguito in Germania in data 25 febbraio 1955 rilasciato dalla - Scuola di specializzazione in ottica e fototecnica - di Berlino, al fine dell'esercizio dell'attività in Italia di ottico;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di ottico che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9, del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di Augenoptik conseguito in Germania, in data 25 febbraio 1955, dal signor Matt Bernhard, nato a Koenigsbach (Germania) il 23 ottobre 1932, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di ottico, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2001

Il direttore del Dipartimento D'ARI

01A2995

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Wolyniak Ewa del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wolyniak Ewa ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli artt. 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 1° giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegnarka conseguito nell'anno 1993 presso il liceo medico di Chelm (Polonia) dalla sig.ra Wolyniak Ewa nata a Krasnystaw (Polonia) il giorno 9 novembre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Wolyniak Ewa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A3054

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Velukizhakkethil Soli Abraham del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Velukizhakkethil Soli Abraham ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing and Midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli artt. 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di General Nursing and Midwifery rilasciato il 1990 dalla Scuola «T.M.M.» di Thiruvalla (India) alla sig.ra Velukizhakkethil Soli Abraham nata a Angadi (Kerala-India) il giorno 8 maggio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Velukizhakkethil Soli Abraham è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscri-

zione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A3055

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Tulic Sanja del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tulic Sanja ha chiesto il riconoscimento del titolo di Medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Medicinska sestra rilasciato 29 maggio 1987 dalla scuola statale per infermieri «Mirko Lenac» di Fiume (ex Jugoslavia) alla sig.ra Tulic Sanja, nata a Fiume (ex Jugoslavia) il giorno 2 aprile 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia, della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tulic Sanja è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A2997

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Claret Aleu Eloisa, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del diploma in Fisioterapia rilasciato in Spagna il 27 giugno 1995 dal rettore dell'Università di Càdiz (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il

quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994);

Decreta:

Il diploma in Fisioterapia, ri1asciato in Spagna in data 27 giugno 1995 dal rettore dell'Università di Càdiz, alla sig.ra Claret Aleu Eloisa nata a Càdiz (Spagna), il 9 agosto 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il direttore: D'ARI

01A2998

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Irimpan Ligy Varghese del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Irimpan Ligy Varghese ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing rilasciato il 1991 dalla St. Ann's School of nursing di Vijayawada (India) alla sig.ra Irimpan Ligy Varghese nata a Poovathussery (Kerala - India) il giorno 3 aprile 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Irimpan Ligy Varghese è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A2987

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Varikattu Sophie Emmanuel del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Varikattu Sophie Emmanuel ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing and midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione al-

l'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing and midwifery rilasciato il 1990 dalla School of nursing del «J. M. Hospital» di Trichur (India) alla sig.ra Varikattu Sophie Emmanuel nata a Chilavu (Kerala - India) il giorno 26 gennaio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Varikattu Sophie Emmanuel è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A2988

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gongea Patricea Nicoleta del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gongea Patricea Nicoleta ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent Medical Generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394, del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent Medical Generalist rilasciato il 1994 dalla Scuola Post-liceale Sanitaria di Galati (Romania), alla sig.ra Gongea Patricea Nicoleta nata a Galati (Romania) il giorno 15 dicembre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Infermiere».

2. La sig.ra Gongea Patricea Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A3157

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Melinte Mirela Marinela del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Melinte Mirela Marinela ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent MedicaI Generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394, del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent Medical Generalist rilasciato il 1995 dalla Istituto sanitario speciale di Bucarest (Romania), alla sig.ra Melinte Mirela Marinela nata a Cringu (Romania) il giorno 21 marzo 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Infermiere».

2. La sig.ra Melinte Mirela Marinela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A3158

DECRETO 13 marzo 2001.

Supplemento di quote di fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere prodotte nel corso dell'anno 2001.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto in data 13 novembre 2000, con cui, ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2001 dalle ditte autorizzate;

Vista l'istanza con cui la ditta Profarmaco S.r.l. con stabilimento in Paullo (Milano), via Curiel, 34, ha chiesto l'autorizzazione a produrre kg 60 di Brotizolam per l'anno 2001, di cui kg 10 destinati al mercato in Italia e kg 50 all'estero;

Vista l'istanza con cui la ditta Industriale chimica S.r.l. - Via Grieg, 13 - Saronno (Varese), ha chiesto l'autorizzazione per l'anno 2001 a produrre kg 2.000 di Zopiclone, così ripartiti: kg 200 destinati al mercato italiano e kg 1.800 a quello estero;

Accertato che le predette ditte sono state autorizzate a fabbricare e approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'assegnazione delle quote di che trattasi;

Visti gli articoli 31 e 35 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2001, le sostanze stupefacenti e psicotrope espresse in base anidra, come appresso indicato:

1) Profarmaco S.r.l. - via Curiel, 34 - Paullo (Milano):

Brotizolam:

per l'Italia: kg 10;

per l'estero: kg 50;

2) Industriale chimica S.r.l. - via Grieg, 13 - Saronno (Varese):

Zopiclone:

per l'Italia: kg 200;

per l'estero: kg 1.800.

Tali quote sono valide fino al 31 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2001

p. *Il dirigente generale:* MONZALI

01A3079

DECRETO 14 marzo 2001.

Misure relative a medicinali veterinari e prodotti omeopatici veterinari contenenti materiali provenienti da ruminanti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110;

Vista la decisione 97/534/CE della Commissione del 30 luglio 1997, modificata dalla decisione 98/745/CE del Consiglio, riguardante il divieto di utilizzo di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Vista la linea guida congiunta CVMP/CPMP «EMEA/410/01» - Revisione febbraio 2001, concernente la minimizzazione del rischio di trasmissione degli agenti che causano l'encefalopatia spongiforme animale, con particolare riguardo alle categorie I e II di classificazione dei tessuti basate sul livello di infettività;

Considerata la pericolosità dell'utilizzo di materiali provenienti da ruminanti e appartenenti alle categorie sopra citate nella preparazione di medicinali veterinari destinati a tutte le specie animali;

Sentito il parere della commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario circa la necessità di procedere alla sospensione dell'autorizzazione alla fabbricazione e all'immissione in commercio di medicinali veterinari per i quali sia previsto l'impiego di materiali a rischio, appartenenti alle categorie sopra indicate, in una delle fasi della fabbricazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle more dell'attuazione delle misure finalizzate alla minimizzazione del rischio della trasmissione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) di cui alla linea guida EMEA/410/01, è vietato l'impiego di materiali provenienti da ruminanti e appartenenti alle categorie di cui all'allegato I in tutte le fasi di fabbricazione dei medicinali veterinari e dei prodotti omeopatici destinati a tutte le specie animali nonché la commercializzazione dei medesimi già fabbricati con detti materiali.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2001

Il Ministro: VERONESI

ALLEGATO 1

CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE DEI TESSUTI BASATE SUL LIVELLO DI INFETTIVITÀ

Categoria I: cervello, midollo spinale, occhi.

Categoria II: ileo, linfonodi, colon prossimale, milza, tonsille, dura madre, ghiandola pineale, placenta, fluido cerebrospinale, ghiandola pituitaria e surrenale.

01A3354

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beniconf, unità di Castrovillari. (Decreto n. 29463).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c),* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. Beniconf con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b,* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1, comma 6, let. *c),* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 aprile 1997, con effetto dal 26 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Beniconf, con sede in Castrovillari (Cosenza), unità di Castrovillari (Cosenza), per un massimo di 5 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare il trattamento di cui al precedente art. 1 limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 aprile 2001 in cui i lavoratori in questione risultano essere effettivamente impegnati nei progetti dei lavori socialmente utili.

L'erogazione per i periodi successivi, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2001, è subordinata alla verifica e alla conseguente comunicazione al citato Istituto, da parte della divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro, di eventuali proroghe dei predetti progetti.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla sopra citata divisione XI in data 25 gennaio 2001, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del venti per cento (art. 1, comma 17, decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346).

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3215

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, unità di Castellammare di Stabia. (Decreto n. 29464).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c),* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c),* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b,* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1, comma 6, lettera *c),* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità di Castellammare di Stabia (Naoli), per un massimo di 73 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare il trattamento di cui al precedente art. 1 limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 aprile 2001 in cui i lavoratori in questione risultano essere effettivamente impegnati nei progetti dei lavori socialmente utili.

L'erogazione per i periodi successivi, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2001, è subordinata alla verifica e alla conseguente comunicazione al citato Isti-

tuto, da parte della divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro, di eventuali proroghe dei predetti progetti.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla sopra citata divisione XI in data 25 gennaio 2001, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del venti per cento (art. 1, comma 17, decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346).

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3216

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, unità di Castellammare di Stabia. (Decreto n. 29465).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25 punto *b*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 15 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in data 25 gennaio 2001, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del venti per cento (art. 1, comma 17, decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346).

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3217

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Raccorderia meridionale, unità di Castellammare di Stabia. (Decreto n. 29466).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995,

n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. Raccorderia meridionale, con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Raccorderia meridionale, con sede in Napoli unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 18 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in data 25 gennaio 2001, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del venti per cento (art. 1, comma 17, decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346).

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3218

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 29467).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. Tecnotubi, con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1 comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1996, con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli) per un massimo di 6 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare il trattamento di cui al precedente art. 1 limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 aprile 2001 in cui i lavoratori in questione risultano essere effettivamente impegnati nei progetti dei lavori socialmente utili.

L'erogazione per i periodi successivi, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2001, è subordinata alla verifica e alla conseguente comunicazione al citato Istituto, da parte della divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro, di eventuali proroghe dei predetti progetti.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla sopra citata divisione XI in data 25 gennaio 2001, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del venti per cento (art. 1, comma 17, decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346).

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3219

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fintecna S.p.a. (ex Iritecna - Nuova Mecfond - F.M.I.), unità di Napoli. (Decreto n. 29468).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25 punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78 convertito, con modificaizoni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica - del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. Fintecna S.p.a. (ex Iritecna - Nuova Mecfond - F.M.I.), con la quale è stata richiesta la concesione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. l, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1, comma 6, letera *c)* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, e prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 ottobre 1996, con effetto dal 1° aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Fintecna S.p.a. (ex Iritecna - Nuova Mecfond - F.M.I.), con sede in Roma, unità di Napoli per un massimo di 6 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare il trattamento di cui al precedente art. 1, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 aprile 2001, in cui i lavoratori in questione risultano essere effettivamente impegnati nei progetti dei lavori socialmente utili.

L'erogazione per i periodi successivi, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2001, è subordinata alla verifica e alla conseguente comunicazione al citato istituto, da parte della divisione XI della direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro, di eventuali proroghe dei predetti progetti.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla sopra citata divisione XI in data 18 gennaio 2001, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del venti per cento (art. 1, comma 17, decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346).

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3220

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Fi.Pa., unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 29469).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica - del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. So.Fi.Pa., con la quale è stata richiesta la concesione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. l, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1, comma 6, lettera *c)* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, con effetto dal 5 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. So.Fi.Pa, con sede in Roma, unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 11 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare il trattamento di cui al precedente art. 1, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al

30 aprile 2001, in cui i lavoratori in questione risultano essere effettivamente impegnati nei progetti dei lavori socialmente utili.

L'erogazione per i periodi successivi, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2001, è subordinata alla verifica e alla conseguente comunicazione al citato istituto, da parte della divisione XI della direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro, di eventuali proroghe dei predetti progetti.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla sopra citata divisione XI in data 22 gennaio 2001, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del venti per cento (art. 1, comma 17, decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346).

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3221

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Fi.Pa., unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 29470).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica - del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. So.Fi.Pa, con la quale è stata richiesta la concesione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. l, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 febbraio 1999, con effetto dal 5 aprile 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. So.Fi.Pa., con sede in Roma, unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 2 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare il trattamento di cui al precedente art. 1 limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001 in cui i lavoratori in questione risultano essere effettivamente impegnati nei progetti dei lavori socialmente utili.

L'erogazione per i periodi successivi, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2001, è subordinata alla verifica e alla conseguente comunicazione al citato Istituto, da parte della divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro, di eventuali proroghe dei predetti progetti.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla sopra citata divisione XI in data 22 gennaio 2001, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del venti per cento (art. 1, comma 17, decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346).

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3222

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Fi.Pa., unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 29471).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica - del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. So.Fi.Pa. con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza

non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, con effetto dal 5 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. So.Fi.Pa. con sede in Roma, unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 14 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in data 22 gennaio 2001, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del venti per cento (art. 1, comma 17, decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346).

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3223

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem, unità di Priolo Gargallo. (Decreto n. 29472).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. Enichem, con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto dal 1° ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Enichem, con sede in Milano, unità di Priolo Gargallo (Siracusa), per un massimo di 10 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in data 2 gennaio 2001, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del venti per cento (art. 1, comma 17, decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346).

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3224

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura, unità di Priolo Gargallo. (Decreto n. 29473).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. Agricoltura, con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto dal 1° ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura, con sede in Gela (Caltanissetta), unità di Priolo Gargallo (Siracusa), per un massimo di 1 unità lavorativa per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in data 11 gennaio 2001, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del venti per cento (art. 1, comma 17, decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346).

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3225

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Selenia, unità di Crotone. (Decreto n. 29474).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. Selenia con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 maggio 1997, con effetto dal 29 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Selenia con sede in Crotone (Kr), unità di Crotone , per un massimo di 36 unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla divisione XI della direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in data 23 gennaio 2001, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del venti per cento (art. 1, comma 17, decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346).

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3226

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vega, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 29475).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica - del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.r.l. Vega con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996, con effetto dal 13 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Vega, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata, per un massimo di 20 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare il trattamento di cui al precedente art. 1 limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 aprile 2001 in cui i lavoratori in questione risultano essere effettivamente impegnati nei progetti dei lavori socialmente utili.

L'erogazione per i periodi successivi, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2001, è subordinata alla verifica e alla conseguente comunicazione al citato Istituto, da parte della divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro, di eventuali proroghe dei predetti progetti.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla sopra citata divisione XI in data 25 gennaio 2001, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del venti per cento (art. 1, comma 17, decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346).

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3227

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli Cavi, unità di Siracusa. (Decreto n. 29476).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. Pirelli Cavi con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 2 agosto 1996, con effetto dal 1º marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Pirelli Cavi, con sede in Milano, unità di Siracusa, per un massimo di 43 unità lavorative per il periodo dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in data 24 gennaio 2001, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del venti per cento (art. 1, comma 17, decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346).

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3228

DECRETO 5 marzo 2001.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Tokai», in Matera.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato presso la C.C.I.A.A. - Registro imprese, nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 9 febbraio 1999, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Tokai», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Tokai», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 5 marzo 2001

Il direttore: GURRADO

01A3234

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 marzo 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 12 al 24 ottobre 2000 nella provincia di La Spezia;

piogge alluvionali dal 31 ottobre al 6 novembre 2000 nella provincia di Genova;

piogge alluvionali dal 31 ottobre al 23 novembre 2000 nella provincia di Imperia;

piogge alluvionali dal 6 al 23 novembre 2000 nella provincia di Savona;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Genova: piogge alluvionali del 31 ottobre 2000, del 6 novembre 2000: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c),* nel territorio dei comuni di Avegno, Bogliasco, Borzonasca, Carasco, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Fascia, Favale di Malvaro, Fontanigorda, Genova, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Moneglia, Montebruno, Ne, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Propata, Rapallo, Recco, Rezzoaglio, Rondanina, San Colombaro Certenoli, Sant'Olcese, Serra Riccò, Sori, Tribogna, Zoagli;

Imperia: piogge alluvionali dal 31 ottobre 2000 al 23 novembre 2000: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* nell'intero territorio provinciale;

La Spezia: piogge alluvionali dal 12 ottobre 2000 al 24 ottobre 2000: provvidenze di cui all'art. 3,

comma 2, lettere *c), d),* nel territorio dei comuni di Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Calice al Cornoviglio, Carro, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, Lerici, Maissana, Monterosso al Mare, Ortonovo, Pignone, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago;

Savona: piogge alluvionali dal 6 novembre 2000 al 23 novembre 2000: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c),* nel territorio dei comuni di Alassio, Albenga, Albisola Marina, Albisola Superiore, Andora, Arnasco, Balestrino, Bergeggi, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Ceriale, Cisano Sul Neva, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Laigueglia, Loano, Magliolo, Nasino, Noli, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Pietra Ligure, Quiliano, Rialto, Savona, Spotorno, Stella, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Vado Ligure, Varazze, Vendone, Vezzi Portio, Villanova D'Albenga, Zuccarello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A2918

DECRETO 7 marzo 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Milano.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: piogge alluvionali dal 17 al 22 novembre 2000 nella provincia di Milano.

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Milano: piogge alluvionali del 17 al 22 novembre 2000: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* nel territorio del comune di Pregnana Milanese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A2919

DECRETO 7 marzo 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dall'8 al 10 settembre 2000 nella provincia di Catanzaro;

piogge alluvionali dall'8 al 16 settembre 2000 nella provincia di Cosenza;

piogge alluvionali dall'8 settembre al 1° ottobre 2000 nella provincia di Reggio Calabria;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catanzaro: piogge alluvionali dell'8 settembre 2000, del 9 settembre 2000, del 10 settembre 2000: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* nel territorio dei comuni di Amaroni, Argusto, Badolato, Borgia, Caraffa di Catanzaro, Cardinale, Cenadi, Centrache, Chiaravalle Centrale, Cortale, Davoli, Gagliato, Gasperina, Guardavalle, Isca Sullo Ionio, Lamezia Terme, Montauro, Montepaone, Olivadi, Palermiti, Petrizzi, San Floro, San Sostene, San Vito Sullo Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Santa Caterina dello Ionio, Satriano, Sellia Marina, Serrastretta, Sersale, Soverato, Squillace, Staletti, Torre di Ruggiero, Vallefiorita;

Cosenza: piogge alluvionali dell'8 settembre 2000, del 9 settembre 2000, del 10 settembre 2000, del 16 settembre 2000: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c),* nel territorio dei comuni di Civita, Corigliano Calabro, Firmo, Francavilla Marittima, Guardia Piemontese, Longobucco, Maierà, Mandatoriccio, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, Santa Sofia d'Epiro, Saracena, Scala Coeli, Scalea, Spezzano Albanese, Terravecchia, Trebisacce, Vacccarizzo Albanese, Villapiana;

Reggio Calabria: piogge alluvionali dell'8 al 10 settembre 2000, del 29 settembre 2000 al 1° ottobre 2000: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Ardore, Camini, Ciminà, Locri, Monasterace, Portigliola, Riace, Sant'Ilario dello Ionio, Siderno, Stignano, Stilo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A2920

DECRETO 8 marzo 2001.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Pane di Altamura», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela Pane di Altamura, con sede in Altamura (Bari), intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Pane di Altamura», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92, come denominazione di origine protetta;

Vista la nota prot. n. 62150 del 13 giugno 2000 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento sopra citato, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela Pane di Altamura intesa ad ottenere la protezione a titolo transitorio della denominazione «Pane di Altamura» ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, indicando quale organismo privato autorizzato al controllo BIOAGRICOOP, S.c.r.l., via Fucini n. 10 - 40033 Casalecchio del Reno (Bologna), ed espressamente esonerando lo Stato italiano e presso il Ministero delle politiche agricole e forestali da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale

mancato accoglimento della citata domanda di registrazione della denominazione «Pane di Altamura», come denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Pane di Altamura» come denominazione di origine protetta, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dal soggetto sopra citato assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Pane di Altamura» secondo il disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 69 del 23 marzo 2000, come integrato dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 190 del 16 agosto 2000, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Pane di Altamura».

Art. 2.

La denominazione «Pane di Altamura» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 69 del 23 marzo 2000, come integrato dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 190 del 16 agosto 2000.

Art. 3.

Coloro i quali intendono avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato che sarà specificamente autorizzato al controllo con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La certificazione di conformità rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Pane di Altamura», come indicazione geografica protetta, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A2911

DECRETO 9 marzo 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Catania.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 5 novembre 2000 nella provincia di Catania;

venti impetuosi dal 26 novembre 2000 al 27 novembre 2000 nella provincia di Catania;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catania:

grandinate del 5 novembre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio del comune di Caltagirone;

venti impetuosi dal 26 novembre 2000 al 27 novembre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Mascali, Riposto, Santa Venerina;

venti impetuosi dal 26 novembre 2000 al 27 novembre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Caltabiano, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Mascali, Piedimonte Etneo, Riposto, Santa Venerina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A3048

DECRETO 9 marzo 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 27 dicembre 2000 al 30 gennaio 2001 nella provincia di Salerno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Salerno:

piogge alluvionali dal 27 dicembre 2000 al 30 gennaio 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Angri, San Marzano sul Sarno, Scafati;

piogge alluvionali dal 27 dicembre 2000 al 30 gennaio 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Altavilla Silentina, Angri, San Marzano sul Sarno, Scafati, Serre;

piogge alluvionali dal 27 dicembre 2000 al 30 gennaio 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio del comune di Serre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A3047

DECRETO 9 marzo 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro Urbino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali 31 agosto 2000 nella provincia di Ancona;

piogge alluvionali 31 agosto 2000 nella provincia di Macerata;

piogge alluvionali dal 31 agosto 2000 al 5 ottobre 2000 nella provincia di Ancona;

piogge alluvionali dal 2 ottobre 2000 al 7 ottobre 2000 nella provincia di Ascoli Piceno;

piogge alluvionali dal 6 ottobre 2000 nella provincia di Pesaro Urbino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ancona:

piogge alluvionali del 31 agosto 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio del comune di Poggio San Marcello;

piogge alluvionali dal 31 agosto 2000 al 5 ottobre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Castelplanio, Loreto, Offagna;

Ascoli Piceno:

piogge persistenti dal 2 ottobre 2000 al 7 ottobre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Amandola, Appignano del Tronto, Castorano, Fermo, Francavilla d'Ete, Maltignano, Monte Giberto, Montottone, Offida;

piogge persistenti dal 2 ottobre 2000 al 7 ottobre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Acquaviva Picena, Altidona, Fermo, Grottammare, Ripatransone, San Benedetto del Tronto;

Macerata:

piogge alluvionali del 31 agosto 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Cingoli, Corridonia, Montelupone, Petriolo, San Severino Marche, Tolentino;

Pesaro Urbino:

piogge alluvionali del 6 otttobre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Maiolo, Novafeltria, San Leo;

piogge alluvionali del 6 ottobre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio del comune di San Leo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A3046

DECRETO 9 marzo 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Terni.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole

e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 26 novembre 2000 nella provincia di Terni;

tromba d'aria 26 novembre 2000 nella provincia di Terni;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Terni:

grandinate del 26 novembre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Calvi dell'Umbria, Otricoli;

tromba d'aria del 26 novembre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Calvi dell'Umbria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A3045

PROVVEDIMENTO 13 marzo 2001.

Iscrizione della denominazione «Val di Mazara» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROALIMENTARI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 138/01 della commissione del 24 gennaio 2001, la denominazione «Val di Mazara», riferita all'olio extravergine di oliva, è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblia italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Val di Mazara», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa delle denominazione di origine protetta «Val di Mazara», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 138/01 del 24 gennaio 2001.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Val di Mazara» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma 13 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «VAL DI MAZARA»

Art. 1

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Val di Mazara» è riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione di origine controllata «Val di Mazara» deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti, per almeno il 90%: Biancolilla, Nocellara del Belice, Cerasuola. Possono, altresì, concorrere in misura non superiore al 10% altre varietà presenti nella zona come «Ogliarola Messinese», «Giaraffa» e «Santagatese» o eventualmente piccole percentuali di altre cultivar tipiche locali.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine controllata «Val di Mazara» devono essere prodotte, nell'ambito delle province di Palermo ed Agrigento, nei territori olivati idonei alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione, che comprende, il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

provincia di Palermo: tutti i comuni;

provincia di Agrigento: l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita del Belice, Sciacca, Villafranca Sicula.

La zona predetta è delimitata in cartografia 1:25.000.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche. Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti situati fino a 700 m.s.l. i cui terreni risultino di medio impasto, profondi, permeabili, asciutti ma non aridi e siano caratterizzati da un clima mediterraneo sub-tropicale, semiasciutto, con una piovosità media che supera i 500 mm anno e concentrata per il 90% nel periodo autunno-vernino.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

3. La produzione massima di olive/Ha non può superare kg 8000 per ettaro negli oliveti specializzati.

4. Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima non può superare i kg 6000 per ettaro.

5. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.

6. La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura e non deve protrarsi oltre il 30 dicembre di ogni campagna oleicola.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1. Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3.

2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Val di Mazara» può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.

3. La resa massima di olive in olio non può superare il 22%.

4. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

5. Le olive raccolte devono essere conservate in recipienti rigidi ed aerati, fino alla fase di molitura, disposti in strati sottili ed in locali che garantiscono condizioni di bassa umidità relativa (50 - 60%) e temperature massime di 15°.

6. Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla raccolta.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata «Val di Mazara» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo oro con sfumature di verde intenso;

odore: di fruttato e a volte anche di mandorla;

sapore: fruttato, vellutato con retrogusto dolce;

punteggio minimo al panel test > = 6,5;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero perossidi < = 11;

K232 < = 2,10;

K270 < = 0,15;

Delta K < = 0,005;

acido linolenico < = 0,9%;

acido linoleico < = 10%.

2. Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

3. In ogni campagna oleicola il consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata «Val di Mazara» da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

2. È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3.

3. È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata.

4. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

5. Il nome della denominazione di origine controllata «Val di Mazara» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

6. I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva extravergine «Val di Mazara» ai fini dell'immissione al consumo non devono essere di capacità superiore a litri 5 in vetro o in banda stagnata.

7. È obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE ART. 5 - DOP(x) IGP. ( )

Numero nazionale del fascicolo: 80

1. Servizio competente dello Stato membro:

nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;

indirizzo: via XX Settembre n. 20, I-00187 Roma;

tel.: (39-06) 4819968;

fax: (39-06) 42013126.

2. Associazione richiedente:

2.1. Nome: Assolivo [(Associazioni produttori olivicoli (PA) und (TR)];

2.2. Indirizzo: via Generale Arimonti, 48, I-90143 Palermo;

2.3. Composizione: produttori - trasformatori.

3. Tipo di prodotto: Classe 1.5 - Olio extra vergine di oliva.

4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2):

4.1. Nome: «Val di Mazara»;

4.2. Descrizione: olio extra vergine di oliva con le seguenti caratteristiche chimiche ed organolettiche;

acidità max 0,5%;

numero perossidi $\leq$ 11,00 $\leq$ Meg O_2 /kg;

colore giallo oro con sfumature di verde intenso;

odore fruttato e a volte anche di mandorla;

sapore fruttato vellutato con retrogusto dolce.

4.3. Zona geografica: la zona geografica comprende tutti i comuni della provincia di Palermo e i seguenti comuni della provincia di Agrigento: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita del Belice, Sciacca, Villafranca Sicula.

4.4. Prova dell'origine: le prime notizie fanno risalire la diffusione dell'olivo come pianta domestica al tempo della colonizzazione greca quando - stante alle testimonianze di Diodoro Siculo, che ricorda gli Uliveti di Agrigento - il suo prodotto acquistò una notevole importanza economica e cominciò ad alimentare una discreta esportazione soprattutto da Agrigento.

Attorno al XII secolo - secondo lo storico francese Henry Bresc - vennero impiantati oliveti nelle colline di Cefalù, Conca d'Oro, piana di Carini e di Partinico. Sempre nel palermitano per il Trecento si ricordano l'uliveto del Chiaramonte a Passo di Rigano, capace di una produzione di 300 quintali di olive, l'uliveto di Giovanni de Frisello in contrada Sabucia e ancora l'*Olivetum Magnum* del Monastero di Santa Caterina.

Fra il Quattro e il Cinquecento esistevano parecchi trappeti (frantoi) a Palermo, mentre a Monreale, nelle cui campagne l'olivicoltura appare abbastanza diffusa, gli abitanti lamentavano nel 1516 di dover molire le olive nell'unico frantoio dell'Arcivescovo, dove avvenivano, «è fama notoria, *li arrobbari et vexaccioni*».

Proprio a Monreale, nel 1538-1539, i Benedettini cedettero in affitto un loro uliveto in contrada Costiera, impiantato da pochissimi decenni per un canone di 3 cantari d'olio, che equivalgono a quintali 29,35.

«Val di Mazara» è l'antico nome con cui era denominato il più vasto dei compartimenti in cui era divisa la Sicilia nell'alto medioevo e nell'età moderna. La zona delimitata dalla DOP «Val di Mazara» comprende la parte più significativa del territorio coincidente con quella parte della suddivisione amministrativa dell'isola denominato appunto Val di Mazara.

Le olive provengono da uliveti situati nella zona di produzione e a tal fine i produttori iscrivono i propri oliveti in un albo debitamente attivato ed aggiornato.

Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento sono effettuate nell'ambito dello stesso territorio delimitato, da impianti ritenuti idonei ed iscritti in un albo apposito. L'organismo di controllo verifica che siano soddisfatti i requisiti tecnici richiamati dal disciplinare di produzione per l'iscrizione agli albi e siano espletati gli adempimenti a carico dei diversi soggetti della filiera con lo scopo di identificare in modo adeguato i lotti di prodotto.

4.5. Metodo dell'ottenimento: l'olio extra vergine di oliva Val di Mazara è prodotto da olive sane, staccate direttamente dalle piante a mano ovvero meccanicamente e provenienti per almeno il 90%, dalle varietà Biancolilla, Nocellara del Belice, Cerasuola congiuntamente o disgiuntamente. Possono, altresì, concorrere in misura non superiore al 10% le altre varietà presenti nella zona ed in particolare «Ogliarola Messinese», «Giaraffa» e «Santagatese». La produzione di olive per ettaro non può essere superiore a 8000 kg negli oliveti specializzati, con una resa in olio massima del 22%. La raccolta delle olive inizia all'invaiatura e termina entro il 30 dicembre di ogni anno. Le olive raccolte devono essere conservate in recipienti rigidi ed aereati, fino alla fase di molitura, disposti in strati sottili ed in locali che garantiscono condizioni di bassa umidità relativa e temperature massime di 15ºC. La molitura delle olive avviene entro due giorni dalla raccolta.

4.6 Legame: la produzione dell'olio di oliva nella zona in esame ha contribuito in modo notevole allo sviluppo economico e alle attività commerciali che hanno distinto nei secoli il territorio del Val di Mazara. L'affermazione dell'olivicoltura in questa zona è dovuta in gran parte all'ambiente pedoclimatico particolarmente vocato alla coltivazione dell'olivo. Inoltre le varietà presenti, che si adattano perfettamente all'ambiente di coltivazione; permettono di ottenere una produzione dotata di peculiari caratteristiche qualitative.

Per quanto riguarda le peculiari caratteristiche qualitative del prodotto, le stesse sono determinate da:

a) cultivar presenti esclusivamente nell'area interessata;

b) specifiche tecniche di coltivazione con particolare riferimento alle forme di allevamento (vaso cespugliato o cespuglio), alla concimazione (prevalentemente organica), alla raccolta manuale o con l'ausilio di agevolatrici di raccolta su reti di plastica, ecc.;

c) caratteristici aromi dell'olio ottenuto, che gli vengono conferiti dalla presenza, ampiamente diffusa sul territorio delimitato, di carciofeti, agrumenti e mandorleti;

d) caratteristiche di microclima e di morfologia dei terreni: sono da considerarsi idonei gli oliveti situati fino a 700 m.s.l., i cui terreni risultino di medio impasto, profondi, permeabili, asciutti ma non aridi e siano caratterizzati da un clima mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con una piovosità media che supera i 500 mm/anno e concentrata per il 90% nel periodo autunno-inverno.

4.7. Struttura di controllo:

Nome: Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. ar. 1.

Indirizzo: via Aldo Moro, 22 - I-S. Lazzaro di Savena (Bologna).

4.8. Etichettatura:

Olio extra vergine di oliva «Val di Mazara»;

denominazione di origine controllata.

4.9. Condizioni nazionali: N.CE:IT/00061/97.12.22.

Data di ricevimento del fascicolo integrale: 25 novembre 1999.

01A3355

PROVVEDIMENTO 13 marzo 2001.

Iscrizione della denominazione «Agnello di Sardegna» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE E AGROALIMENTARI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 138/01 della Commissione del 24 gennaio 2001, la denominazione «Agnello di Sardegna», riferita alle carni ovine, è iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Agnello di Sardegna», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Agnello di Sardegna», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 138/01 del 24 gennaio 2001.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Agnello di Sardegna» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 13 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE I.G.P. «AGNELLO DI SARDEGNA»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta (I.GP.) «Agnello di Sardegna» è riservata esclusivamente agli agnelli nati, allevati e macellati in Sardegna che siano in regola con le norme dettate dal presente disciplinare di produzione e identificazione.

Art. 2.

Zone di produzione

L'area destinata all'allevamento dell'Agnello di Sardegna comprende tutto il territorio della regione Sardegna idoneo ad ottenere un prodotto con caratteristiche qualitative rispondenti al presente disciplinare.

Art. 3.

Metodologia di allevamento

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Agnello di Sardegna» è riservata agli agnelli allevati in un ambiente del tutto naturale, caratterizzato da ampi spazi esposti a forte insolazione, ai venti ed al clima della Sardegna, che risponde perfettamente alle esigenze tipiche della specie.

L'allevamento avviene prevalentemente allo stato brado; solo nel periodo invernale e nel corso della notte gli agnelli vengono ricoverati in idonee strutture dotate di condizioni adeguate per quanto concerne il ricambio di aria, l'illuminazione, la pavimentazione, gli interventi sanitari e i controlli. L'agnello non deve essere soggetto a forzature alimentari, a stress ambientali e/o a sofisticazioni ormonali.

Gli agnelli devono essere nutriti esclusivamente con latte materno (nel tipo «da latte») e con l'integrazione pascolativa di alimenti naturali ed essenze spontanee peculiari dell'*habitat* caratteristico dell'isola di Sardegna.

I soggetti dovranno essere identificati, non oltre venti giorni dalla nascita, mediante apposizione sull'orecchio sinistro di idonea fascetta o bottone auricolare contenente sul fronte il codice di identificazione dell'allevamento completo di lettere e cifre e, sul retro, il numero progressivo del capo. Gli stessi sono distinti secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari, nelle seguenti tipologie:

a) Agnello di Sardegna «da latte» (sino ai 7 kg).

Nato ed allevato in Sardegna, proveniente da pecore di razza sarda allevate in purezza, alimentato con solo latte materno (allattamento naturale), macellato a norma di legge, e rispondente alle seguenti caratteristiche:

peso carcassa a freddo, senza pelle e con testa e corata;

colore della carne: rosa chiaro (il rilievo va fatto sui muscoli interni della parete addominale);

consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità);

colore del grasso: bianco;

copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa, coperti, ma non eccessivamente, i reni;

consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto sulla massa adiposa che sovrasta l'attacco della coda, ed a temperatura ambiente di 18-20 °C;

b) Agnello di Sardegna «leggero» (7-10 kg).

Nato ed allevato in Sardegna, proveniente da pecore di razza sarda ottenuto in purezza o mediante incroci di prima generazione con razze da carne - Ile De France e Berrichon Du Cher - o altre razze da carne altamente specializzate e sperimentate, alimentato con alimenti naturali (foraggi e cereali) freschi e/o essiccati; macellato a norma di legge, e rispondente alle seguenti caratteristiche:

peso carcassa a freddo, senza pelle con testa e corata;

colore della carne: rosa chiaro o rosa;

consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità);

colore del grasso: bianco;

copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa; coperti, ma non eccessivamente, i reni;

consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto sulla massa adiposa che sovrasta l'attacco della coda, ed a temperatura ambiente di 18 - 20 °C).

c) Agnello di Sardegna «da taglio» (10-13 kg).

Nato ed allevato in Sardegna, proveniente da pecore di razza sarda ottenuto in purezza o mediante incroci di prima generazione con razze da carne - Ile De France e Berrichon Du Cher - o altre razze

da carne altamente specializzate e sperimentate, alimentato con alimenti naturali (foraggi e cereali) freschi e/o essiccati; macellato a norma di legge, e rispondente alle seguenti caratteristiche:

peso carcassa a freddo, senza pelle con testa e corata;

colore della carne: rosa chiaro o rosa;

consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità);

colore del grasso: bianco o bianco paglierino;

copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa; coperti, ma non eccessivamente, i reni; consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto sulla massa adiposa che sovrasta l'attacco della coda, ed a temperatura ambiente di 18-20 °C).

Art. 4.

Caratteristiche chimico-fisiche-organolettiche

L'Agnello per aver diritto alla Indicazione geografica protetta (I.G.P.) tenuto conto degli elementi descrittivi di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio, e dei precedenti articoli contenuti nel presente disciplinare deve rispondere alle seguenti caratteristiche chimico-fisiche: (per 100 gr di carne edibile).

Parte edibile (%)	83	
Acqua	→	75 - 80
Calorie	→	67 - 100
Protidi	→	13 - 20
Lipidi	→	1,4 - 2,2
Glucidi	→	0
Vitamine *(mg)*		
- A	→	0
- B1	→	92
- B2	→	125
- PP	→	3,1
- C	→	0
Sali minerali *(mg)*		
- calcio	→	6 - 9
- fosforo	→	126 - 191
- ferro	→	1,2 - 1,9

→ *valore tendente e/o compreso.*

Deve inoltre rispondere a caratteristiche visive; la carne, deve essere bianca, di fine tessitura, compatta ma morbida alla cottura e leggermente infiltrata di grasso con masse muscolari non troppo importanti e giusto equilibrio fra scheletro e muscolatura rispondenti alle tradizionali caratteristiche organolettiche. L'esame organolettico deve evidenziare caratteristiche quali la tenerezza, la succulenza, il delicato aroma e la presenza di odori particolari tipici di una carne giovane e fresca.

Per le caratteristiche microbiologiche si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 5.

Macellazione

Per l'attività di macellazione, ferma restando la normativa nazionale e comunitaria, dovrà essere seguita la seguente procedura:

la macellazione deve avvenire entro 24 ore dal conferimento al mattatoio, mediante recisione netta della vena giugulare, si procede poi allo spellamento e contemporanea recisione delle zampe anteriori e posteriori. Successivamente la carcassa derivante dovrà essere liberata dell'apparato intestinale ivi compresa l'asportazione della cistifellea dal fegato il quale deve restare integro all'interno della carcassa unitamente alla coratella. Nella fase successiva la carcassa dovrà essere condizionata secondo le tradizionali procedure con il peritoneo aderente alla carcassa.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'agnello designato dall'Indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna», può essere immesso al consumo intero e/o porzionato secondo i tagli che seguono:

a) Agnello di Sardegna «da latte» (sino ai 7 kg):

1. intero;

2. mezzena: ricavata mediante il taglio sagittale della carcassa in parti simmetriche;

3. quarto anteriore e posteriore;

4. testa e coratella;

b) Agnello di Sardegna «leggero» (7-10 kg) e Agnello di Sardegna «da taglio» (10-13 kg):

1. intero:

2. mezzena: ricavata mediante il taglio sagittale della carcassa in parti simmetriche;

3. quarto anteriore e posteriore;

4. testa e coratella;

5. culotta: comprendente le due coscie intere compresa la «sella» (destra e sinistra);

6. sella inglese: composta dalla parte superiore dorsale, comprendente le due ultime coste e le pareti addominali;

7. carré: comprendente parte dorsale superiore - anteriore;

8. groppa: comprende i due mezzi rosbif;

9. casco: comprende le spalle, le costole basse, il collo e le costolette alte della parte anteriore;

10. farfalla: comprende le due spalle unite al collo;

11. cosciotto: comprende la gamba, la coscia, la regione ileosacrale e la parte posteriore di lombi;

12. cosciotto accorciato: comprende le membra posteriori della regione ileosacrale e la parte posteriore di lombi.

Altri tagli:

13. sella: comprende la regione ileosacrale con o senza l'ultima vertebra lombare;

14. filetto: comprende la regione lombare;

15. carrè coperto: parte dorsale superiore comprendente le prime e le seconde costole;

16. carré scoperto: parte anteriore composto dalle prime 5 vertebre dorsali;

17. spalla: intero;

18. colletto: comprende la regione del collo;

19. costolette alte: comprendente la regione toracia inferiore.

Art. 7.

Controlli

Le funzioni di controllo vengono esercitate in conformità con quanto previsto dall'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

Art. 8.

Designazione e presentazione

Le operazioni di preparazione e condizionamento dei tagli dell'Agnello di Sardegna devono essere effettuate nell'ambito regionale.

Sulle confezioni delle carcasse intere e/o porzionate contrassegnate con l'I.G.P., o sulle etichette apposte sui medesimi devono essere riportate, a caratteri chiari ed indelebili, le indicazioni previste dalle norme in materia.

In particolare le confezioni realizzate con il sottovuoto o con altri sistemi consentiti dalla legge, dovranno recare:

a) gli estremi della I.G.P. «Agnello di Sardegna» ed eventuale logo;

b) la tipologia delle carni;

c) la denominazione del taglio.

All'Indicazione geografica protetta è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

È tuttavia consentito l'uso di menzioni geografiche aggiuntive veritiere, come nomi storico-geografici, nomi di comuni, tenute, fattorie, e aziende, con riferimento all'allevamento, alla macellazione e al condizionamento del prodotto, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Dette eventuali menzioni devono essere riportate in etichetta in dimensione pari ad un terzo rispetto ai caratteri con cm viene trascritta 1'I.G.P.

ALLEGATO

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ART. 5 - DOP ( ) IGP (x)
numero nazionale del fasticolo: 4/99

1. Servizio competente dello Stato membro:

Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali ex Div. VI

Indirizzo: via XX Settembre, 20 - I-00187 Roma

Tel.: (39-06) 481 99 68;

Fax: (39-06) 42 01 31 26;

2. Associazione richiedente:

2.1 Nome: Associazione nuorese produttori latte carne lana ovi caprini;

2.2 Indirizzo: Viale Repubblica, 2 - I-08100 Nuoro;

Tel.: (39-0784) 20 32 62;

Fax: (39-0784) 20 34 75.

2.3 Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( )

3. Tipo di prodotto: Classe 1.1: Carne ovina.

4. Descrizione del disciplinare: (sintesi dei requisiti di cui all'art. 4, paragrafo 2).

4.1 Nome: Agnello di Sardegna.

4.2 Descrizione: la denominazione «Agnello di Sardegna» è riservata agli agnelli allevati in un ambiente del tutto naturale, caratterizzato da ampi spazi esposti a forte insolazione, ai venti ed al clima della Sardegna, che risponde perfettamente alle esigenze tipiche della specie. L'allevamento avviene prevalentemente allo stato brado. Gli agnelli sono nutriti prevalentemente con latte materno e/o con l'inte-

grazione pascolativa di alimenti naturali ed essenze spontanee peculiari dell'*habitat* caratteristico dell'isola di Sardegna. Ai fini della rintracciabilità, i soggetti dovranno essere identificati, non oltre venti giorni dalla nascita, mediante apposizione sull'orecchio sinistro di idonea fascetta o bottone auricolare contenente sul fronte il codice di identificazione dell'allevamento completo di lettere e cifre e, sul retro, il numero progressivo del capo. I soggetti sono distinti nelle seguenti categorie:

Agnello di Sardegna «da latte» (sino a 7 kg):

Nato ed allevato in Sardegna, proveniente da pecore di razza sarda allevate in purezza, alimentato con solo latte materno (allattamento naturale), macellato a norma di legge e rispondente alle seguenti caratteristiche:

peso carcassa a freddo, senza pelle e con testa e corata;

colore della carne: rosa chiaro (il rilievo va fatto sui muscoli interni della parete addominale);

consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità);

colore del grasso: bianco;

copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa; coperti, ma non eccessivamente, i reni;

consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto sulla massa adiposa che sovrasta l'attacco della coda, ed a temperatura ambiente di 18-20 ºC);

Agnello di Sardegna «leggero» (7-10 kg):

Nato ed allevato in Sardegna, proveniente da pecore di razza sarda, ottenuto in purezza o mediante incroci di prima generazione con razze da carne - Ile-de-France e Berrichon-du-Cher - o altre razze, da carne altamente specializzate e sperimentate, alimentato con latte materno integrato con alimenti naturali (foraggi e cereali) freschi o essiccati; macellato a norma di legge e rispondente alle seguenti caratteristiche:

peso carcassa a freddo, senza pelle con testa e corata;

colore della carne: rosa chiaro o rosa;

consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità);

colore del grasso: bianco;

copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa; coperti, ma non eccessivamente, i reni;

consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto sulla massa adiposa che sovrasta l'attacco della coda, ed a temperatura ambiente di 18-20 ºC).

Agnello di Sardegna «da taglio» (10-13 kg):

Nato ed allevato in Sardegna, proveniente da pecore di razza sarda, ottenuto in purezza o mediante incroci di prima generazione con razze da carne - Ile-de-France e Berrichon-du-Cher - o altre razze da carne altamente specializzate e sperimentate, alimentato con alimenti naturali (foraggi e cereali) freschi o essiccati; macellato a norma di legge e rispondente alle seguenti caratteristiche:

peso carcassa a freddo, senza pelle con testa e corata;

colore della carne: rosa chiaro o rosa;

consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità);

colore del grasso: bianco o bianco paglierino;

copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa; coperti, ma non eccessivamente, i reni;

consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto sulla massa adiposa che sovrasta l'attacco della coda, ed a temperatura ambiente di 18-20 ºC.)

4.3 Zona geografica: l'area destinata, all'allevamento dell'Àgnello di Sardegna comprende tutto il territorio della regione Sardegna idoneo ad ottenere un prodotto conforme alle caratteristiche del disciplinare di produzione.

4.4 Prova dell'origine: la Sardegna è ancora oggi un'isola di pastori come è stata conosciuta nei secoli. La pastorizia sarda risale al periodo prenuragico; numerose sono poi le citazioni in epoca romana: Come ebbe a scrivere un famoso geografo della seconda metà del secolo, il francese Maurice Le Lannou, la pastorizia connota il paesaggio e anima la resistenza delle culture della Sardegna interna. Il patrimonio di pecore in Sardegna supera abbondantemente i tre milioni di capi, quasi tutti allevati ancora al pascolo brado. Lo stesso studioso parla di come nel 1770 fosse fruttuoso il commercio degli agnelli giovani «da latte» nei mercati.

4.5 Metodo di ottenimento: ottenuto esclusivamente da pecore di razza sarda allevate in purezza per il tipo «da latte» e ottenuto sempre esclusivamente da pecore di razza sarda allevate in purezza a mediante incroci di prima generazione con razze da carne - Ile-de-France de Berrchon-du-Cher - o altre razze da carne altamente specializzate e sperimentate.

4.6 Legame: le caratteristiche dell'«Agnello di Sardegna» riflettono in modo assoluto il legame con il territorio di origine. Il sapore deciso e selvatico è proprio degli allevamenti in cui l'agnello viene nutrito con latte materno o con alimenti naturali. L'agnello di Sardegna si distingue anche per la carne morbida e bianca, per l'odore intenso e l'alto valore nutritivo. Si caratterizza inoltre per le dimensioni ridotte, la tenerezza, la digeribilità e la magrezza della carne.

4.7. Controllo:

Nome: OCPA (Organismo controllo produzioni origine animali);

Indirizzo: e/o Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna - Fraz. Tottubella - I - 07040 Olmedo (Sassari);

4.8 Etichettatura: marchio impresso sulle confezioni delle carcasse intere e/o porzionate. Il logo stilizza un agnellino del quale viene evidenziata la testa e una zampa. Il contorno esterno ha la forma della Sardegna. Il carattere tipografico utilizzato per il logotipo «Agnello di Sardegna» è il Block.

La cornice del marchio stesso e dell'agnellino riportano il Pantone 350 (cyan 63% giallo 90% - nero 63%); lo sfondo del marchio riporta il Pantone 5763 (cyan 14% - giallo 54% - nero 50%).

4.9 Disposizioni nazionali: N. CE: IT/00097/99.06.05. Data di ricevimento del fascicolo: 4 novembre 1999.

01A3356

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Inclusione della Repubblica federale di Iugoslavia tra i Paesi ammessi a beneficiare nel 2000 dei contributi previsti dalla legge n. 212/1992, e successive modificazioni. (Deliberazione n. 146/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, paragrafo 1, che costituisce presso questo Comitato una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede fra l'altro che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame del presente Comitato;

Visto l'art. 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 143/1998, il quale, nel modificare l'art. 1 della legge n. 212/1992 sopra richiamata, ha demandato al CIPE il compito di individuare annualmente, con apposita delibera, i Paesi ammessi a beneficiare dei contributi erogabili ai sensi della predetta legge;

Vista la propria delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la successiva delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale sono state istituite e regolamentate le commissioni previste dalla citata delibera del 9 luglio 1998;

Vista altresì la propria delibera n. 51 del 21 aprile 1999 con la quale è stato approvato il regolamento interno della V commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Vista la delibera n. 13 del 15 febbraio 2000 con la quale questo Comitato ha individuato i Paesi ammessi a beneficiare, nel corso del 2000, dei contributi previsti dalla legge n. 212/1992 sopra citata;

Visto il *memorandum* di intesa sulla cooperazione tecnica Italo-Iugoslava, firmato a Belgrado il 10 novembre 2000, con cui il Governo italiano si è impegnato a finanziare nel 2000, nell'ambito degli interventi attuabili ai sensi della summenzionata legge n. 212/1992, progetti di assistenza tecnica per sostenere il processo di transizione economica della Repubblica federale di Iugoslavia;

Vista la delibera adottata dalla citata V commissione permanente nella riunione del 15 dicembre 2000 su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero;

Tenuto conto che la Repubblica federale di Iugoslavia non è annoverata tra i Paesi indicati nella citata delibera n. 13 del 15 febbraio 2000;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere ad una integrazione di tale delibera al fine di consentire il finanziamento dei predetti progetti di assistenza tecnica a valere sui fondi *ex lege* n. 212/1992;

Delibera:

Ad integrazione di quanto stabilito da questo Comitato con delibera n. 13 del 15 febbraio 2000 citata nelle premesse, la Repubblica federale di Iugoslavia è inclusa tra i Paesi ammessi a beneficiare, nel corso del 2000, dei contributi previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 2001
Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 144

01A3080

DELIBERAZIONE 1° febbraio 2001.

Individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci. (Deliberazione n. 3/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che demanda al CIPE la fissazione dei criteri per la determinazione del prezzo dei farmaci di cui al regolamento CEE n. 2309/1993;

Visto l'art. 85, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce che le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi previste dall'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura di mutua riconoscimento;

Vista la propria delibera n. 5 del 30 gennaio 1997, che fissa i criteri e le procedure per la negoziazione del prezzo dei farmaci tra pubblica amministrazione ed aziende produttrici;

Vista la propria delibera n. 70 del 21 aprile 1999, che istituisce un comitato per la valutazione degli effetti derivanti dall'applicazione del sistema della negoziazione dei prezzi dei farmaci;

Considerato che un'approfondita analisi dei risultati finora ottenuti e dei problemi insorti nella fase di nego-

ziazione già sperimentata permette la definizione più puntuale dei criteri del processo negoziale rispetto a quanto disposto dalla delibera CIPE 30 gennaio 1997;

Considerato altresì che l'estensione della procedura di negoziazione anche ai prodotti di mutuo riconoscimento nonché il progressivo aumento delle specialità autorizzate secondo le procedure non nazionali rende necessario meglio precisare l'ambito di applicazione ed introdurre specifici criteri di contrattazione;

Ritenuta necessaria una maggiore standardizzazione della documentazione fornita dalle imprese a sostegno della valutazione sui prezzi nonché sui tempi e modi delle procedure negoziali;

Ritenuto indispensabile monitorare l'attuazione delle clausole contrattuali, disciplinandone i casi di inottemperanza;

Ritenuto opportuno per una più chiara lettura, procedere all'integrale sostituzione della precedente delibera n. 5/1997;

Delibera:

1. La presente deliberazione sostituisce integralmente la delibera n. 5 del 30 gennaio 1997.

2. Ambito di applicazione.

Le disposizioni contenute nella presente delibera si applicano ai medicinali autorizzati all'immissione in commercio secondo le procedure centralizzate e di mutuo riconoscimento.

Esse riguardano la contrattazione del prezzo di medicinali idonei all'inclusione nella lista dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale.

3. Criteri per la richiesta di contrattazione.

L'Azienda dovrà supportare la propria richiesta di prezzo con una documentazione dalla quale si evinca:

3.1. Un rapporto costo-efficacia favorevole in una delle seguenti situazioni:

3.1.1 il nuovo medicinale si dimostra utile per la prevenzione o il trattamento di patologie o di sintomi rilevanti nei confronti dei quali non esiste alcuna terapia efficace;

3.1.2 il nuovo medicinale si dimostra utile per la prevenzione o il trattamento di patologie o di sintomi rilevanti nei confronti dei quali i medicinali già disponibili forniscono una risposta inadeguata;

3.1.3 il nuovo medicinale ha un rapporto rischio/beneficio più favorevole rispetto a medicinali già disponibili in Prontuario per la stessa indicazione.

3.2. Ovvero altri elementi di interesse per il Servizio sanitario nazionale opportunamente quantificati qualora:

3.2.1 il nuovo medicinale non presenti una superiorità clinica significativa rispetto a prodotti già disponibili;

3.2.2 sia quantomeno ugualmente efficace e sicuro di altri prodotti già disponibili.

3.3. In ogni caso dovranno essere forniti altri elementi relativi:

3.3.1 al prodotto oggetto della contrattazione se già commercializzato in altri paesi (prezzi, consumi, condizioni di rimborsabilità, ecc);.

3.3.2 alla classe terapeutica di appartenenza;

3.3.3 alle quote di mercato acquisibili nei successivi ventiquattro mesi nello specifico segmento di mercato;

3.3.4 alle variazioni di spesa prevedibili per il Servizio sanitario nazionale nelle distinte componenti;

3.3.5 ad ogni altra informazione che possa risultare utile alle parti.

4. Obblighi e prerogative dell'amministrazione.

Nel caso in cui il farmaco dimostri una superiore efficacia rispetto a prodotti che si collocano nella medesima area terapeutica, l'amministrazione, in fase di contrattazione del prezzo, dovrà tenere conto, sulla base dei presumibili dati di consumo, anche della spesa per l'assistenza farmaceutica riconosciuta in fase di riparto dei fondi destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Per i prodotti di efficacia equivalente a quella dei prodotti già presenti sul mercato, la previsione di spesa per il Servizio sanitario nazionale derivante dai prezzi contrattati ponderati con i presumibili dati di consumo, dovrà essere compatibile, tenuto conto dell'effetto di sostituzione sul mercato, con il trend storico della classe terapeutica di appartenenza integrato dagli effetti di stime e/o previsioni epidemiologiche.

Per i prodotti utilizzati nel trattamento di una patologia per la quale non esiste ancora una risposta terapeutica, sarà cura dell'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei medicinali informare trimestralmente la CUF dell'andamento della spesa per tale categoria di farmaci al fine di predisporre opportune misure di compensazione della nuova spesa nell'ambito del Fondo sanitario nazionale.

Nel caso in cui sia già disponibile un prezzo medio europeo, l'amministrazione può tendenzialmente tenerne conto.

L'Amministrazione può proporre, ai fini del contenimento della spesa e nel rispetto delle regole di una corretta concorrenza, riduzioni dei prezzi di altri prodotti del listino dell'azienda ammessi a rimborso ed il cui prezzo non sia stato oggetto di contrattazione.

5. Iter procedurale.

Per accedere alla contrattazione l'azienda interessata presenta apposita domanda al Ministero della sanità corredata dal dossier di cui all'allegato 1.

La CUF dichiara aperta la procedura negoziale e dà mandato al gruppo di lavoro di cui al successivo punto 8. di procedere. alla contrattazione del prezzo con l'azienda interessata.

La procedura si conclude di norma nei successivi novanta giorni; essa può essere interrotta una sola volta in caso di richiesta di ulteriori elementi istruttori e può essere sospesa su richiesta dell'azienda, la quale è informata dell'avvio della procedura, dei tempi e modi del contraddittorio nonché delle condizioni sulla rimborsabilità e dispensazione del prodotto.

6. Definizione del prezzo contrattato.

Nel processo negoziale le parti rappresentate dall'azienda e dalla amministrazione dovranno, ai fini della definizione del prezzo, corredare le proprie proposte con adeguate valutazioni economiche del prodotto e del contesto industriale (con riferimento agli investi-

menti in produzione, ricerca e sviluppo e alle esportazioni), di mercato e di concorrenza nel quale il medesimo prodotto si colloca.

La procedura negoziale si conclude in caso di accordo tra le parti con la fissazione di un prezzo sulla base degli elementi indicati ai punti 3. e 4., nonché a quelli del presente punto ed in particolare a una o più delle seguenti condizioni legate:

ai volumi di vendita;

alla disponibilità del prodotto per il Servizio sanitario nazionale;

agli sconti per le forniture agli ospedali e alle strutture sanitarie pubbliche;

ai volumi e ai prezzi di altri medicinali della stessa impresa.

In sede di definizione contrattuale:

a) potrà essere definita una relazione funzionale tra prezzo e intervalli di variazione dei volumi di vendita;

b) dovrà essere previsto l'obbligo di monitorare annualmente le vendite e il fatturato e segnalare eventuali difformità rispetto a quanto precedentemente definito;

c) dovranno essere espressamente disciplinati i casi in cui il verificarsi di scostamenti negli elementi presi a riferimento nel processo negoziale comporta la riapertura, anche prima della prevista scadenza, della contrattazione, che in tale ipotesi potrà concludersi in uno o più dei seguenti modi:

ridefinizione del prezzo e degli elementi negoziali del prodotto;

compensazione dell'eccedenza qualora espressamente prevista;

esclusione dalla rimborsabilità.

Nel caso in cui non si raggiunga un accordo sul prezzo, il prodotto verrà classificato nella fascia *C* di cui al comma 10, dell'art. 8, della legge del 24 dicembre 1993, n. 537.

La CUF attraverso il Bollettino del Ministero della sanità o con altre idonee modalità, comunica alle ASL alle associazioni di categoria ed agli ospedali pubblici, le motivazioni del mancato accordo includendo eventuali dichiarazioni formali da parte dell'azienda interessata.

Il prezzo contrattato rappresenta per gli ospedali e le ASL il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale. Su tale prezzo essi devono, in applicazione di proprie procedure, contrattare gli sconti commerciali.

Relativamente al segmento di mercato che transita attraverso il canale della distribuzione intermedia e finale, al prezzo ex-fabrica contrattato vanno aggiunte, per la definizione del prezzo al pubblico, l'IVA e le quote di spettanza per la distribuzione, come da schema allegato (2) che fa parte integrante della presente deliberazione.

Il Servizio sanitario nazionale nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto la quota già definita dalla normativa vigente.

7. Durata del contratto e rinnovazione

Il prezzo definito al termine della procedura negoziale come prezzo ex fabrica, è valido per un periodo di ventiquattro mesi fatte salve le diverse clausole contrattuali.

Qualora sopravvengano modifiche delle indicazioni terapeutiche e/o della posologia, tali da far prevedere un incremento del livello di utilizzazione del farmaco, ciascuna delle parti può riaprire la procedura negoziale anche prima della scadenza del periodo previsto.

Il contratto si rinnova per ulteriori ventiquattro mesi alle medesime condizioni qualora una delle parti non faccia pervenire all'altra almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle condizioni.

L'Amministrazione apre il processo negoziale secondo le modalità già previste al punto 5. della presente delibera e fino alla conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente.

8. Gruppo di lavoro istruttorio.

Con decreto del Ministro della sanità è istituito un apposito gruppo di lavoro a supporto della commissione unica del farmaco, presieduto dal direttore del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, o da un suo supplente, e composto da funzionari ed esperti designati dai Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e della Conferenza Stato-regioni; l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali e l'Ufficio sorveglianza farmaci del CIPE assicurano adeguata assistenza tecnica al gruppo, fornendo le necessarie informazioni sul mercato interno, sui prezzi esteri, sui dati macroeconomici di settore ed operando il monitoraggio sull'attività negoziale.

Un membro della commissione unica del farmaco, designato dalla stessa, partecipa alle riunioni del gruppo di lavoro con il compito di raccordare la attività istruttoria del gruppo a quella decisionale della commissione.

Nella prima riunione il gruppo di lavoro approva il proprio regolamento interno, nonché predispone le modalità per l'informatizzazione del dossier tecnico compilato dalle aziende.

Il gruppo di lavoro può disporre l'audizione di aziende controinteressate.

Al termine della istruttoria il gruppo di lavoro invia alla CUF le proprie considerazioni sulla negoziazione e sulla eventuale proposta di prezzo concordata con l'azienda.

La CUF può avanzare al gruppo di lavoro una motivata richiesta di riesame dell'accordo.

Roma, 1° febbraio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 14 marzo 2001
Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 147

Allegato 1

SCHEMA DEL DOSSIER A SUPPORTO DELLA DOMANDA DI RIMBORSABILITÀ E PREZZO

domanda presentata al Ministero della Sanità in data ____________

1. Elementi riassuntivi della specialità medicinale (frontespizio)

1.1. Ditta titolare dell'A.I.C.

1.2. Denominazione della specialità medicinale

1.3. Denominazione del principio attivo

1.4. Forma farmaceutica

1.4. A ______________________

1.4. B ______________________

1.5. Dose unitaria

1.5. A ______________________

1.5. B ______________________

1.6. Numero di unità posologiche presenti nella confezione

1.6.A ______________________

1.6.B ______________________

1.7. Co-marketing (indicare le ditte che presentano analoga domanda)

1.8. Modalità di registrazione

☐ Centralizzata
Final opinion CPMP in data________
Decision European Commission in data________

oppure

☐ Mutuo riconoscimento
Reference Member State_____________
Procedura conclusa in data_____________

2. Caratterizzazione ed inquadramento terapeutico della specialità

2.1. Classe chimica di appartenenza del principio attivo

2.2. Categoria terapeutica di appartenenza del prodotto (ATC IV livello)

2.3. Nuovo principio attivo (nuova entità chimica) ☐ sì ☐ no

2.4. Nuova associazione di principi attivi ☐ sì ☐ no

2.5. Nuovo dosaggio di prodotto già in commercio ☐ sì ☐ no

2.6. Nuova forma formaceutica di specialità già in commercio ☐ sì ☐ no

2.7. Nuove indicazioni terapeutiche di specialità già in commercio ☐ sì ☐ no

2.8. Altri principi attivi simili o equivalenti dal punto di vista terapeutico

2.8. A ________________
2.8. B ________________
2.8. C ________________

3. Specificazioni terapeutiche della specialità medicinale

3.1. Indicazioni terapeutiche approvate

3.2. Posologia media, minima e massima (per ogni indicazione terapeutica)

3.3. Durata del trattamento per ogni indicazione terapeutica

3.4. Durata dell'eventuale ciclo terapeutico ed eventuale numero di cicli

3.5. DDD

4. Posizione del farmaco in terapia

4.1. Frequenza della condizione morbosa alla quale in farmaco è destinato

4.1. A bassa
4.1. B media
4.1. C elevata

4.2. Gravità/severità della condizione morbosa alla quale in farmaco è destinato

4.2. A elevata
4.2. B moderata
4.2. C lieve

4.3. Tipo di azione del farmaco sulla condizione morbosa

4.3. A eziologica
4.3. B patogenetica/fisiopatologica
4.3. C sintomatica

4.4. Entità dell'effetto terapeutico sulla condizione morbosa

4.4. A abolizione della condizione morbosa
4.4. B miglioramento marcato
4.4. C miglioramento lieve
4.4. D riduzione della progressione della malattia

4.5. Ruolo del farmaco nella condizione morbosa considerata

4.5. A farmaco per una condizione morbosa che non ha ancora una terapia adeguata
4.5. B farmaco per una condizione morbosa per la quale la terapia finora disponibile non è adeguata in particolari sottogruppi di pazienti (specificare)
4.5. C farmaco più efficace e/o più sicuro per una condizione morbosa per la quale esiste già una terapia adeguata
4.5. D farmaco più maneggevole o che consente una migliore compliance per una condizione morbosa per la quale esiste già una terapia adeguata
4.5. E farmaco di uguale efficacia rispetto ad altri esistenti

5. Studi clinici a sostegno di efficacia e rimborsabilità del prodotto

[riassumere ciascuno degli studi ritenuti più significativi secondo la seguente traccia]

5.1. Presupposti fisiopatologici (rationale) e obiettivi dello studio

5.2. Tipo di studio

5.3. Tipo e numero di pazienti partecipanti allo studio

5.4. Sponsorizzazione

5.5. Regime terapeutico in studio e regime terapeutico di confronto

5.6. Durata del trattamento e del follow-up

5.7. Criteri di efficacia e di sicurezza - eventi misurati

5.7.A parametri primari per la valutazione dell'efficacia
5.7.B parametri secondari per la valutazione dell'efficacia
5.7.C parametri per la valutazione della sicurezza

5.8. Risultati

[descrivere] ____________________

5.8.A - riduzione percentuale relativa di eventi;
5.8.B - riduzione percentuale assoluta di eventi;
5.8.C - numero di pazienti da trattare per evitare un evento;
5.8.D - durata del trattamento per evitare un evento.

5.9. Reazioni avverse nello studio

5.10. Valutazione conclusiva sullo studio

6. Dati di Farmacovigilanza disponibili sul prodotto

[Indicare numero e tipo di ADR osservate o segnalate specificando:]

6.1. Tipo di ADR:

attese n°
inattese n°

6.2. Gravità della ADR:

gravi n°
non gravi n°

6.3. Fonte delle osservazioni di ADR:

report periodici
segnalazioni occasionali
studi farmacoepidemiologici

6.4. Eventuali interventi sugli stampati conseguenti alle segnalazioni di ADR

6.5. Autorità Regolatoria che ha assunto le decisioni:

8. Costo proposto al SSN della specialità di cui si chiede la rimborsabilità

8.1. Costo delle singole confezioni

8.2. Costo per mg di principio attivo delle singole confezioni

8.3. Costo per unità posologica delle singole confezioni

8.4. Costo per DDD

8.5. Costo per ciclo di terapia in rapporto alle indicazioni (se più di una)

8.6. Costi dei farmaci di documentata similarità o equivalenza clinico/terapeutica

8.7. Numero prevedibile di soggetti interessati al trattamento in un anno

8.8. Mercato totale dello specifico settore terapeutico (milioni di lire)

8.9. Quota di mercato/anno del prodotto nei primi tre anni di rimborsabilità (comprensiva delle vendite delle eventuali licenziatarie)

8.10. Altre misure economiche proposte dalla Ditta a vantaggio del SSN (sconti, interventi sui prezzi di altre specialità medicinali della stessa Ditta)

8.11. Investimenti in ricerca e sviluppo svolti dalla impresa proponente in Italia negli ultimi tre anni (milioni di lire)

8.11. A in ricerca sperimentale
8.11. B in ricerca clinica

8.12. Investimenti produttivi effettuati in Italia dalla impresa proponente negli ultimi tre anni (milioni di lire)

8.13. Esportazioni di materie prime, semilavorati e prodotti finiti negli ultimi tre anni (milioni di lire)

8.13.A verso paesi industrializzati

- paesi comunitari

di cui

- altri paesi

8.13.B verso paesi in via di sviluppo

9. Studi farmaco-economici disponibili

N.B. Studi specifici di farmacoeconomia sono di utilità nel caso il farmaco sia proposto per malattie orfane o solo se sia fortemente innovativo rispetto a quanto esistente. Per ciascuno degli studi eventualmente disponibili si suggerisce di seguire il seguente schema.

9.1. Obiettivo dello studio presentato

9.2. Tipologia dell'analisi economica impiegata e motivazioni della scelta

9.3. Punto di vista dell'analisi effettuata

- SSN
- società
- altro

9.4. Trattamenti di confronto individuati per le analisi comparative e motivazioni della scelta dei competitors

9.5. Fonte dei dati di efficacia e indicatori di efficacia utilizzati

9.6. Fonte dei dati di costo e metodi utilizzati per la loro stima

9.7. Risultati espressi come indicatore di costo/efficacia (o di costo/utilità, costo/beneficio)

- in unità di risorse
- in relazione alla somma dei costi diretti e indiretti
- in relazione ai soli costi per il SSN

9.8. Metodologia statistica e analisi di sensibilità

9.9. Analisi di sensibilità

9.10. Sponsor dello studio

10. Valutazione conclusiva

Allegato 2

Quote di spettanza alla distribuzione per i farmaci autorizzati secondo la procedura europea centralizzata e di mutuo riconoscimento.

Canale distributivo	Prezzo al pubblico netto IVA (lire)		Aliquota	Prezzo ex-fabrica (lire)		Aliquota
	da	a		da	a	
Grossisti	0	300.000	6,65	0	199.950	10,0
Farmacisti	0	300.000	26,70	0	199.950	40,0
Grossisti	300.001	550.000	6,65 su 300.000 lire + 1,25 su eccedenza	199.951	409.325	10,0 su 199.951 lire + 1,4925 su eccedenza
Farmacisti	300.001	550.000	26,70 su 300.000 lire + 15,0 su eccedenza	199.951	409.325	40,06 su 199.951 lire + 17,9105 su eccedenza
Grossisti	550.001	1.250.000	4,20 su 550.000 lire + 1,0 su eccedenza	409.326	1.000.825	5,6434 su 409.326 lire + 1,1834 su eccedenza
Farmacisti	550.001	1.250.000	21,38 su 550.000 lire + 14,5 su eccedenza	409.326	1.000.825	28,7277 su 409.326 lire + 17,1598 su eccedenza
Grossisti	1.250.001	2.500.000	2,41 su 1.250.000 lire + 0,75 su eccedenza	1.000.826	2.066.450	3,01 su 1.000.826 lire +0,8798 su eccedenza
Farmacisti	1.250.001	2.500.000	17,53 su 1.250.000 lire + 14,0 su eccedenza	1.000.826	2.066.450	21,8944 su 1.000.826 lire + 16,4223 su eccedenza
Grossisti	oltre 2.500.000		1,58 su 2.500.000 lire + 0,50 su eccedenza	2.066.451		1,9115 su 2.066.451 lire + 0,6134 su eccedenza
Farmacisti	oltre 2.500.000		15,76 su 2.500.000 lire +13,5 su eccedenza	2.066.451		19,0665 su 2.066.451 lire + 16,5634 su eccedenza

Nota: i valori indicati non comprendono gli sconti dovuti al SSN secondo quanto disposto dall'art.1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n° 662.

01A3188

ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 13 marzo 2001.

Modificazioni allo statuto della Nationale Suisse Vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., in San Donato Milanese. (Provvedimento n. 01815).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1988, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A*) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla Nationale Suisse Vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in San Donato Milanese (Milano), via XXV Aprile n. 2, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 19 dicembre 2000, dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Nationale Suisse Vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 6 e16 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Nationale Suisse Vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in San Donato Milanese (Milano), con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 6.

Capitale sociale - Azioni

Nuova determinazione del capitale sociale in euro: 5.200.000, diviso in n. 10.000.000 azioni da euro 0,52 cadauna (in luogo del precedente ammontare pari a L. 10.000.000.000 diviso in n. 10.000.000 azioni da L. 1.000 cadauna) [aumento gratuito, ai fini della conversione in euro, del capitale sociale da L. 10.000.000.000 a L. 10.068.604.000 mediante aumento del valore nominale delle azioni, con utilizzo di «Utili portati a nuovo» per l'importo di L. 68.604.000. Conversione del predetto capitale così aumentato, in euro 5.200.000, nonché del valore nominale unitario delle azioni in euro 0,52].».

«Art. 16.

Collegio sindacale

Riformulazione dell'articolo in materia di composizione, nomina ed attribuzioni del collegio sindacale: «L'assemblea ordinaria nomina il collegio sindacale, formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni e doveri sono stabiliti dalla legge» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti. Il collegio sindacale è nominato ed opera a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e delle leggi speciali»).

Nuova disciplina in materia di:

a) nomina del presidente del collegio sindacale;

b) cause di ineleggibilità, decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;

c) durata in carica e rieleggibilità dei membri del collegio sindacale;

d) determinazione del compenso annuo per i sindaci e del diritto al rimborso delle spese sostenute dai membri del collegio sindacale nell'esercizio delle loro funzioni;

e) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori cui sono state conferite cariche o poteri, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A3232

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 marzo 2001.

Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali, relativi alle attività comprese nei ventinove studi di settore approvati con decreti ministeriali del 20 marzo 2001.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Sono approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti di ricavi o compensi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi alle attività comprese nei ventinove studi di settore approvati con decreti ministeriali del 20 marzo 2001. I predetti limiti, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 2, sono utilizzati al fine di verificare l'ammissibilità al regime fiscale delle attività marginali.

2. I contribuenti che svolgono più attività, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attività marginali a condizione che l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi sia non superiore a lire 50 milioni e che le singole attività diano luogo a ricavi o compensi di ammontare non superiore ai limiti di cui al punto 1.

Motivazioni:

Il presente atto, previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali, stabilisce, per le attività comprese nei ventinove nuovi studi di settore recentemente approvati, il limite dei ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo.

Si riportano i riferimenti normativi

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

b) Disciplina degli studi di settore e del regime delle attività marginali;

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-*bis*): istituzione degli studi di settore;

legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione degli stessi;

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 14): disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali;

decreti ministeriali 20 marzo 2001: approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e ad attività professionali;

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 febbraio 2001: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali, relativi alle attività comprese negli ottantasei studi di settore approvati con decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000 e 25 febbraio 2000;

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 febbraio 2001: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali, relativi alle attività comprese nei quattordici studi di settore approvati con decreti ministeriali 16 febbraio 2001.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2001

Il direttore: ROMANO

ALLEGATO 1

TABELLA DEI LIMITI DEI RICAVI O COMPENSI PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ MARGINALI RELATIVAMENTE AI VENTINOVE STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2000, APPROVATI CON DECRETI MINISTERIALI DEL 20 MARZO 2001.

29 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DALL'ANNO D'IMPOSTA 2000	**LIMITE DEI RICAVI O DEI COMPENSI (in milioni di lire)**
SD19U - Fabbricazione porte e finestre in metallo, tende da sole	21
SD20U - Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse macchine e impianti	24
SD24A - Commercio al dettaglio pellicce e pelli per pellicceria	19
SD24B - Confezione di articoli in pelliccia	16
SD27U - Fabbricazione art. da viaggio, borse, art. correggiaio selleria	22
SD32U - Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici	29
SD33U - Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria	22
SG56U - Laboratori di analisi cliniche	14
SG72A - Trasporto con taxi	19
SG72B - Altri trasporti di passeggeri	14
SG74U - Studi e laboratori fotografici	12
SK01U - Attività degli studi notarili	50
SK02U - Studi di ingegneria	22
SK03U - Attività tecniche svolte da geometri	9
SK04U - Attività degli studi legali	9
SK05U - Commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro	15
SK08U - Attività tecniche svolte da disegnatori	10
SK16U - Amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi	7
SK17U - Attività tecniche svolte da periti industriali	10
SK18U - Studi di architettura	10
SK20U - Attività professionale svolta da psicologi	8
SK21U - Servizi degli studi odontoiatrici	31
SM18A - Commercio all'ingrosso di fiori e piante	50
SM19U - Commercio all'ingrosso di tessuti ed abbigliamento	50
SM21D - Commercio all'ingrosso di carni	50
SM21E - Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e uova	50
SM21F - Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari	50
SM25B - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi	26
SM27A - Commercio al dettaglio di frutta e verdura	43

ALLEGATO 2

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI LIMITI DEI RICAVI O COMPENSI PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ MARGINALI RELATIVAMENTE AI VENTINOVE STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2000, APPROVATI CON DECRETI MINISTERIALI DEL 20 MARZO 2001.

Nota tecnica e metodologica

Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime fiscale delle attività marginali a condizione che i ricavi o compensi del periodo d'imposta risultino di ammontare non superiore ad un valore limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 50 milioni di lire.

Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per l'individuazione dei limiti dei ricavi o compensi per i 29 studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2000, approvati con decreti ministeriali del 20 marzo2001.

L'elaborazione è stata condotta sui questionari, utilizzati per la definizione degli studi di settore, relativi alle persone fisiche.

Per ogni studio di settore è stata analizzata la distribuzione ventilica dei ricavi o compensi dichiarati dalle persone fisiche, eventualmente allineati al ricavo o compenso di riferimento minimo determinato in base all'applicazione degli studi di settore.

Analogamente a quanto predisposto per gli ottantasei studi di settore in vigore nell'anno d'imposta 1999, come valore limite per l'applicazione del regime fiscale delle attività marginali è stato scelto il valore del 1° ventile della distribuzione dei ricavi o compensi.

In tal modo si è ottenuto un limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, che tiene conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Per valori del 1° ventile superiori a 50 milioni di lire, il limite è stato comunque fissato a 50 milioni di lire.

01A3525

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 7 marzo 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 88 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995, concernente il riordinamento di parte delle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il proprio decreto n. 123 del 18 dicembre 1996, con il quale è stata riordinata la scuola di specializzazione in cardiochirurgia;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di medicina e chirurgia in data 6 luglio 2000, dal consiglio di amministrazione in data 17 ottobre 2000 e dal senato accademico in data 10 ottobre 2000, intese ad ottenere la variazione del numero degli iscrivibili alla scuola di specializzazione in cardiochirurgia;

Visto il parere del consiglio universitario nazionale;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 del 8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il comma 6 dell'art. 108, concernente l'ordinamento della scuola di specializzazione in cardiochirurgia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 108.

Omissis

6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui al precedente comma 5, è di cinque per anno, per un totale di venticinque specializzandi per l'intero corso di studi.

Omissis

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 7 marzo 2001

Il rettore: MARCHESINI

01A3231

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 13 marzo 2001, n. **4/FL.**

Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (ICI) introdotte dalla legge 21 novembre 2000, n. 342.

Ai comuni
e, per conoscenza:
All'Agenzia delle entrate
All'Agenzia del territorio
All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)

La legge 21 novembre 2000, n. 342, recante Misure in materia fiscale, (il cosiddetto "collegato" alla legge finanziaria per l'anno 2000) pubblicata nel supplemento ordinario n. 194/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 2000, ha introdotto, all'art. 74, importanti innovazioni in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), disciplinata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulle quali si forniscono alcuni chiarimenti.

Occorre innanzitutto sottolineare che le disposizioni dell'articolo in esame, intitolato «Attribuzione o modificazione delle rendite catastali», incidono in parte sulle norme contenute nell'art. 30, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), le cui problematiche sono state illustrate nella circolare n. 23/E dell'11 febbraio 2000.

1. L'efficacia delle rendite catastali per terreni e fabbricati.

Il comma 1 dell'art. 74 stabilisce che «a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della relativa partita.»

Rispetto alle disposizioni della legge finanziaria per l'anno 2000, non è più sufficiente, quindi, la semplice «comunicazione» della rendita catastale, eseguita con le modalità stabilite nella nota n. C/88414 del 29 dicembre 1999 diramata dal Dipartimento del territorio, ma occorre effettuare la notificazione della rendita stessa, seguendo le norme di carattere generale stabilite dalla legge per tale procedimento. La notificazione deve essere effettuata dall'Ufficio del territorio competente che deve darne tempestiva comunicazione ai comuni interessati.

La disposizione in esame stabilisce, in sostanza, l'inefficacia giuridica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sino a quando queste ultime non siano ritualmente notificate. Dalla data di notificazione decorre il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso avverso l'attribuzione della rendita catastale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Al riguardo va osservato che la procedura della notificazione imposta dall'art. 74 non è senza rilievo ai fini processuali, in quanto può legittimamente proporre ricorso avanti alle commissioni tributarie solamente il possessore degli immobili e non l'intestatario della partita catastale che può essere un soggetto diverso dal primo.

I problemi derivanti dalla non coincidenza tra questi due soggetti possono essere risolti dall'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente», che prevede l'obbligo da parte dell'amministrazione di assicurare al contribuente l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati. Pertanto, al fine di garantire al contribuente il diritto alla difesa, occorre che la notificazione venga effettuata anche a colui che ha il possesso del bene, in quanto risulta essere il soggetto direttamente interessato ad impugnare gli atti in questione.

Secondo quanto stabilito dall'art. 74 in esame, poiché gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali acquistano rilevanza giuridica solo dal momento in cui queste ultime siano ritualmente notificate, ne consegue che il comune, a decorrere dal 1° gennaio 2000, fino alla data dell'avvenuta notificazione della rendita, non può legittimamente richiedere al soggetto passivo dell'ICI:

l'imposta relativa alle annualità precedenti alla notificazione, risultante dalla differenza tra quanto versato dal contribuente e quanto dovuto in base alla rendita attribuita; ciò perché questa, avendo valore solo dalla data della notificazione, risulta essere un dato giuridicamente inesistente fino a quando non legalmente resa nota all'interessato;

le sanzioni, poiché nessuna violazione può essere imputata al contribuente che abbia versato il tributo in base a quanto dichiarato;

gli interessi, in quanto non vi è alcun recupero di imposta sulla quale poterli calcolare.

Va inoltre sottolineato che, secondo quanto precisato nella circolare n. 207/E del 16 novembre 2000, con cui il Ministero delle finanze ha fornito i primi chiarimenti sulle disposizioni della legge in esame, l'art. 74, comma 2, non si applica agli atti impositivi riferiti alle rendite proposte dai soggetti passivi dell'ICI secondo la procedura DOC-FA stabilita dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Ciò perché tali rendite, essendo iscritte in catasto sulla base di dichiarazione di parte, sono giuridicamente conosciute dal dichiarante — al quale viene peraltro rilasciata copia dell'attestazione dell'avvenuta presentazione con gli esiti delle elaborazioni effettuate — e non necessitano quindi di notificazione.

Va da sé che nel caso in cui l'Ufficio del territorio modifichi la rendita entro il termine di dodici mesi stabilito dal citato decreto, la nuova rendita dovrà essere notificata e sarà efficace dalla data della sua notificazione.

È del tutto ovvio che solamente nell'ipotesi in cui il contribuente che abbia conoscenza della rendita o al quale la stessa sia stata ritualmente notificata, continui a versare l'imposta calcolata sulla base di una rendita diversa da quella attribuita, potranno essere legittimamente richiesti la differenza di imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi calcolati sull'importo non versato, solo però a decorrere dalla data della presentazione della denuncia di nuova costruzione o di variazione di immobili preesistenti ai sensi del citato decreto ministeriale n. 701 o dalla data dell'avvenuta notificazione della rendita catastale.

2. GLI ATTI DEGLI UFFICI DEL TERRITORIO ADOTTATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 1999 E RECEPITI IN ATTI IMPOSITIVI DEL COMUNE.

L'art. 74 affronta, al comma 2, l'ipotesi in cui gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali adottati dall'Ufficio del territorio entro il 31 dicembre 1999 siano stati recepiti dall'ente locale in atti impositivi che il 10 dicembre 2000, data di entrata in vigore della legge n. 342 del 2000, non erano ancora divenuti definitivi.

Riguardo alla disposizione in esame occorre sottolineare che gli atti dell'Ufficio del territorio, secondo le norme vigenti fino al 31 dicembre 1999, potevano considerarsi giuridicamente conosciuti dal contribuente con la semplice pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio. Solo con l'art. 30, comma 11, della legge n. 488 del 1999, è stato introdotto il principio - ora del tutto superato - in base al quale gli uffici competenti dovevano provvedere alla comunicazione al contribuente dell'avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale, con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, garantendo, altresì, che il contenuto della comunicazione non fosse conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

Pertanto, per gli avvisi di liquidazione e di accertamento emessi dall'ente locale nei quali siano stati recepiti gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali affissi all'albo pretorio e che al momento dell'entrata in vigore della legge in questione, e cioè il 10 dicembre 2000, non erano ancora definitivi - in quanto non era ancora decorso il termine di sessanta giorni per proporre ricorso avanti alle commissioni tributarie o il ricorso era pendente innanzi a tali organi - non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso l'attribuzione della rendita stessa, termine che è stato prorogato all'8 febbraio 2001.

Sul piano pratico tutto ciò comporta che, diversamente dalle disposizioni della legge n. 488 del 1999, il contribuente che si trovi nella situazione appena descritta non dovrà corrispondere, né le sanzioni, né tantomeno gli interessi, che, come si desumeva dalla formulazione della legge citata e come è stato anche precisato con la circolare n. 23/E del 2000, erano invece dovuti fino al 31 dicembre 1999. Il contribuente dovrà, invece, corrispondere al comune soltanto la somma relativa alla differenza tra l'imposta effettivamente dovuta in base alla rendita attribuita e quella corrisposta in base alla rendita presunta.

Conseguentemente il comune deve considerare pienamente validi i versamenti effettuati dai contribuenti che abbiano scorporato dalla somma risultante dall'avviso di liquidazione o di accertamento l'importo relativo alle sanzioni ed agli interessi che risultassero applicati nell'atto impositivo.

Ove però il contribuente abbia già assolto il proprio debito tributario corrispondendo oltre all'imposta dovuta anche gli interessi non può ottenere alcun rimborso per espressa disposizione del comma 2 dell'art. 74 in esame, che stabilisce che «non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati».

L'art. 74 individua, inoltre, il periodo in cui non possono essere richiesti interessi e sanzioni, che è appunto quello compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e la data di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso l'attribuzione della rendita stessa.

A tal fine si precisa che la data di attribuzione della rendita, indipendentemente da quella in cui sia avvenuta l'operazione materiale ad opera degli Uffici del territorio - la cosiddetta «messa in atti» - coincide con la data della presentazione da parte del contribuente della dichiarazione degli immobili di nuova costruzione o della denuncia di variazione o con la data della notifica dell'attribuzione o della modificazione della rendita ad opera degli stessi Uffici del territorio.

Riguardo, invece, alla data di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso l'attribuzione della rendita, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992, occorre precisare che l'ultima parte del comma 2 dell'art. 74 contiene una disposizione che comporta la riapertura dei termini per ricorrere avverso i suddetti atti che, alla data di entrata in vigore della legge in esame, erano divenuti definitivi per mancata impugnazione. Il ricorso avverso tali atti doveva essere presentato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge e quindi entro l'8 febbraio 2001.

L'operatività della norma è limitata ai soli atti divenuti definitivi per mancata impugnazione, al fine di garantire la posizione di coloro che, a causa delle disposizioni vigenti in precedenza, non hanno avuto la notificazione della rendita definitiva e, pertanto, non hanno potuto contestarla.

3. GLI ATTI DEGLI UFFICI DEL TERRITORIO ADOTTATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 1999 CHE NON SIANO STATI RECEPITI DAL COMUNE IN ATTI IMPOSITIVI.

Il comma 3 dell'art. 74 affronta, invece, un'ulteriore fattispecie, quella cioè in cui gli atti che abbiano comportato l'attribuzione o la modificazione della rendita siano stati adottati dall'Ufficio del territorio entro il 31 dicembre 1999, ma non siano stati ancora recepiti in atti impositivi degli enti locali.

Nell'ipotesi in questione il comune deve provvedere, entro i termini di decadenza dal potere di esercizio della potestà impositiva, indicati nell'art. 11 del decreto legislativo n. 504 del 1992, ad emettere gli avvisi di liquidazione o di accertamento, finalizzati al recupero della sola maggiore imposta che risulta dovuta sulla base della rendita attribuita.

Sull'eventuale maggiore imposta non sono computabili né sanzioni, né interessi, visto che, molto chiaramente, il comma 3 impone ai comuni di richiedere ai contribuenti soltanto «l'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita».

Occorre sottolineare che nell'eventualità in cui il contribuente abbia versato il tributo in misura maggiore rispetto a quello che risulta dovuto in base alla rendita attribuita, avrà diritto al rimborso delle somme indebitamente versate, sulle quali devono essere corrisposti gli interessi. Infatti, a differenza di quanto è avvenuto con la legge finanziaria dello scorso anno che disciplinava diversamente tale fattispecie, mancando nell'art. 74 specifiche disposizioni al riguardo, devono trovare applicazione le norme di carattere generale che regolano la materia.

L'ultima parte del comma 3 assume un rilievo particolare per i comuni, poiché viene stabilito che gli atti impositivi emessi sulla base delle attribuzioni o modificazioni della rendita «costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita». Tale disposizione è finalizzata a dare ai contribuenti piena conoscenza delle rendite attribuite sotto il vigore delle precedenti norme, poichè, come già precisato, fino al 31 dicembre 1999 dette rendite non dovevano essere necessariamente notificate all'interessato, essendo sufficiente la loro affissione all'albo pretorio.

La norma comporta quindi che dalla data di notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, redatto sulla base dei dati trasmessi all'ente locale dall'Ufficio del territorio, decorre il termine di sessanta giorni non solo per la presentazione del ricorso avverso la determinazione del tributo, ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera *h)* del decreto legislativo n. 546 del 1992, ma anche avverso la determinazione della rendita, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

Il comune, pertanto, deve chiarire al contribuente tale circostanza con l'indicazione negli atti impositivi che avverso gli stessi potrà proporsi ricorso, nei termini innanzi espressi, chiamando in giudizio rispettivamente il comune o l'Ufficio del territorio od anche entrambi, nel caso in cui si voglia contestare sia l'importo richiesto dall'ente impositore a titolo di ICI e sia la rendita attribuita, sulla base della quale è stata determinata l'imposta.

4. ABROGAZIONI.

Le disposizioni del comma 1 dell'art. 74 inducono a questo punto a verificare l'effettiva operatività delle norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che interessano direttamente la fattispecie in questione. Ci si riferisce, in particolare, all'art. 5, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, che stabilisce che per i fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore degli immobili è determinato con riferimento alla «rendita dei fabbricati similari già iscritti». Detta norma appare incompatibile con la disposizione del comma 1 dell'art. 74, in quanto, dal 1° gennaio 2000, nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta ad una rendita presunta, poiché ai fini ICI è solo la rendita attribuita, ritualmente notificata, ovvero quella «proposta» dal contribuente secondo la procedura DOC-FA, che rende possibile assolvere correttamente l'obbligazione tributaria. D'altro canto il comune, fino al momento in cui al soggetto passivo non viene notificata la rendita catastale, non può legittimamente richiedere l'imposta dovuta, che risulta del resto impossibile quantificare.

Inoltre, il comma 4, dell'art. 74 in esame abroga espressamente il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto periodo dello stesso comma 4, che erano stati inseriti dall'art. 30, comma 11, della legge n. 488 del 1999; pertanto, l'intero comma 4, dell'art. 5, risulta essere abrogato.

Roma, 13 marzo 2001

Il direttore centrale
per la fiscalità comunale
IGNIZIO

01A3357

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 27 marzo 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8952
Yen giapponese	110,16
Corona danese	7,4637
Lira Sterlina	0,62400
Corona svedese	9,1210
Franco svizzero	1,5347
Corona islandese	80,43
Corona norvegese	8,0850
Lev bulgaro	1,9470
Lira cipriota	0,57867
Corona ceca	34,283
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,57
Litas lituano	3,5799
Lat lettone	0,5634
Lira maltese	0,4034
Zloty polacco	3,6820
Leu romeno	24591
Tallero sloveno	216,1050
Corona slovacca	43,515
Lira turca	863667
Dollaro australiano	1,7995
Dollaro canadese	1,3962
Dollaro di Hong Kong	6,9825
Dollaro neozelandese	2,1683
Dollaro di Singapore	1,6073
Won sudcoreano	1173,26
Rand sudafricano	7,1460

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A3528

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaccino antitetanico»

Estratto decreto n. 800.5/R.M. 142/D57 dell'8 marzo 2001

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale: VACCINO ANTITETANICO;

«Ad Sorbito» 1 F 0,5 ml. - A.I.C. n. 009553 037/V;

1 fiala siringa 0,5 ml - A.I.C. n. 009553 049/V.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3113

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aima Calcin»

Estratto decreto n. 800.5/R.M. 142/D58 dell'8 marzo 2001

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale: AIMA CALCIN;

5 flac. liof 100 UI + 5 fiale 1 ml. - A.I.C. n. 028573 018;

5 flac. liof 50 UI + 5 fiale 1 ml. - A.I.C. n. 028573 020.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3114

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lambratene»

Estratto decreto n. 800.5/R.M. 314/D63 del 13 marzo 2001

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale: LAMBRATENE;

IM 3 fiale 2 ml. - A.I.C. n. 008949 012.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Dibra S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3111

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Salfpas»

Estratto decreto n. 800.5/R.M. 217/D64 del 13 marzo 2001

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale: SALFPAS;

FL X FLEB 250 ml. - A.I.C. n. 019300 019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico, titolare dell'autorizzazione.

01A3112

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Psicoben»

Estratto decreto n. 800.5/R.M.76 del 6 marzo 2001

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

PSICOBEN:

IM 5 fiale 2 ml 1 mg - A.I.C. n. 024785 014;

20 compresse 2 mg - A.I.C. n. 024785 038;

gocce orali 20 ml - A.I.C. n. 024785 040.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ravizza farmaceutici S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A3233

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Montepaone

Con il decreto interministeriale n. 7538/Sc del 5 settembre 2000, del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo, di concerto con il Ministero delle finanze - Direzione centrale del demanio, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2001 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 149, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno, ex alveo in destra del fosso «Casinello» distinto in catasto del comune di Montepaone (Catanzaro) al foglio n. 7, particella n. 450, della superficie di circa mq 820, ed indicato nell'estratto di mappa, in scala 1:2000, rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale di Catanzaro in data 4 giugno 1998; estratto di mappa che fa parte integrale del citato decreto.

01A3285

COMUNE DI CENGIO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Cengio (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione n. 9 del 18 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

2) Di stabilire l'aliquora dell'addizionale comunale all'IRPEF valida per il 2001 dello 0,2% e per l'anno 2002 dello 0,1%. *(Omissis);*

3) di dare atto che ad oggi l'addizionale comunale all'IRPEF risulta così determinata:

anno 2000: 0,2%;

anno 2001: 0,2%+0,2%=0,4%;

anno 2002: 0,1%+0,4%=0,5%.

01A3328

COMUNE DI FOGLIZZO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Foglizzo (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione n. 14 del 29 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare, per le motivazioni in premessa esposte, in 0,4 punti percentuali l'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001;

01A3329

COMUNE DI FOLLINA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Follina (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione n. 52 del 21 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1) Di confermare, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno 2001 nella misura di 0,2 punti percentuali;

01A3330

COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Ginestra degli Schiavoni (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione n. 7 del 12 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Ha stabilito che l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2001 è dello 0,2%.

01A3331

COMUNE DI GRANZE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Granze (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione n. 24 del 15 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Determinato, per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e art. 12 legge n. 133 del 13 marzo 1999, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale nella misura dello 0,2 per cento.

01A3332

COMUNE DI MAIRANO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Mairano (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare l'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per l'anno 2001, nella misura dello 0,20 punti percentuali.

01A3333

COMUNE DI MELITO IRPINO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Melito Irpino (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione n. 18 del 2 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di variare l'aliquota dell'addizionale Irpef istituita l'anno scorso con delibera CC. n. 12 del 31 marzo 2000, esecutiva, portandola allo 0,4% contro lo 0,2% dell'anno 2000.

01A3334

COMUNE DI PAPOZZE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Papozze (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione n. 18 del 15 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1) Di aumentare dell'0,1, l'aliquota comunale dell'addizionale IRPEF per l'anno 2001;

2) di dare atto che l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001 è determinata complessivamente nella misura dello 0,5 per cento.

01A3335

COMUNE DI ROCCASPARVERA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Roccasparvera (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione n. 34 del 13 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Ha istituito per l'anno 2001, l'addizionale IRPEF nella misura dello 0,2 punti percentuali.

01A3336

COMUNE DI SAN MARTINO DALL'ARGINE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di San Martino dall'Argine (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2001, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,20% (zero virgola venti per cento).

01A3337

COMUNE DI VALLORIATE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Valloriate (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione n. 32 del 19 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Ha istituito per l'anno 2001, l'addizionale IRPEF nella misura dello 0,2 punti percentuali.

01A3338

COMUNE DI VERNANTE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Vernante (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione n. 173 del 7 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle pesone fisiche per l'anno 2001 in 0,30 punti percentuali.

01A3339

COMUNE DI VILLAMAGNA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Villamagna (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione n. 14 del 1° febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di variare per l'anno 2001 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nella misura dello 0,1 punti percentuali;

che, quindi, l'aliquota complessiva, variata nell'arco del triennio 1999-2001, applicabile per l'anno 2001 è pari a 0,5 punti percentuali.

01A3340

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651073/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77